

1.

Appendice

Indice

1. Indicazioni ed obiettivi per un'ipotesi di legge regionale in materia di valorizzazione della risorsa idrica, ruolo delle AATO e gestione dei servizi pubblici locali pag. 03
2. .
3. Linamenti di politica delle acque (documento della Giunta Regionale dell'Umbria dell'ottobre 2003) pag. 13
4. L'attuazione in Umbria del D. L.vo n.31/2001.....pag. 51
5. La Legge Regionale n.26 del 2003 della Regione Lombardia; la Legge Regionale n.1 del 2003 della Regione Emilia Romagna; la proposta di Legge Regionale n.306 del 2003 della Giunta Regionale della Toscana pag. 56
6. Limiti all'indennizzabilità delle concessioni idriche diverse da quelle umano – potabili rispetto a queste ultime (rapporto Legge Galli e art.45 T.U. n.1775/1933) pag.133


Indicazioni ed obiettivi per un'ipotesi di legge
regionale in materia di valorizzazione della
risorsa idrica, ruolo delle autorità d'ambito e
gestione dei servizi pubblici locali

a cura di Fausto Galilei

Quadro di sintesi

Con il presente documento redatto in forma sintetico-schematica si ipotizzano ed auspicano entro il corrente anno due interventi legislativi regionali: il primo autonomo, il secondo di accompagnamento al nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:



Questi due interventi legislativi realizzerebbero un assetto normativo regionale particolarmente avanzato nel panorama nazionale in quanto coniugherebbero ed armonizzerebbero i tre aspetti seguenti:

- 1. Assetto istituzionale endoregionale di governo unitario dei servizi pubblici locali da parte dei Comuni associati.**
- 2. Assetto gestionale – industriale dei servizi pubblici locali efficiente e competitivo.**
- 3. Governo unitario della risorsa acqua.**

Al momento i punti di riferimento più recenti a livello legislativo regionale sono rappresentati dalle:

- a) Legge regionale Lombardia n. 26/2003 (allegata)
- b) Legge regionale Emilia Romagna n.25/1999 e L.r. n.1/2003 (impugnata dal Governo alla C. Costituzionale) (allegata)
- c) Proposta di legge della G.R. Toscana n.306 versione del 22/10/2003 (con però molteplici aspetti negativi di invasione dell'autonomia degli EE.LL. sulla gestione e sulle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali).

Si noti che nella L.r. 26/2003 della Lombardia (così come in Emilia Romagna) i confini degli ATO sono provinciali salvo Milano il cui Ato è comunale, ma nell'uno e nell'altro caso titolari della funzione del servizio idrico integrato sono i Comuni associati.

Ciò è particolarmente coerente con la riforma federalista del Titolo V della Costituzione che tra l'altro afferma 2 principi:

- la generalità delle funzioni amministrative tendenzialmente in capo ai Comuni (singoli o associati) (118, I comma Cost.)
- l'autonomia degli EE.LL. con riconoscimento di potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro trasferite (117, VI comma Cost.).


Quadro della competenza legislativa statale – regionale sui servizi pubblici locali dopo la riforma del titolo V della costituzione

Pur in un contesto di aspro contenzioso tra Stato e Regioni (si è parlato di via giurisdizionale al federalismo) grazie anche al prezioso contributo della Corte Costituzionale dal finire del 2002 a questa prima metà del 2004) il quadro sembra ormai sufficientemente chiaro:

- va premesso che la Corte Costituzionale ancora non si è pronunciata ad oggi (23/04/2004) sul ricorso delle Regioni in materia di servizi pubblici locali (era stato impugnato l'art.35 della L.r. 448/2001)
- secondo l'insegnamento della stessa Corte Costituzionale (sentenza n.303/2003 in materia di lavori pubblici e Legge obiettivo) come non esiste una materia unitaria "Lavori pubblici" così, maggiormente, non dovrebbe esistere una materia "Servizi pubblici locali" in quanto ancora più ampia e diversificata.

Con ciò appare superata la tesi di alcune regioni di inquadrare i SPL (servizi pubblici locali) come materia residuale di competenza esclusiva regionale.

Quindi la competenza legislativa nel settore (non materia) dei SPL può essere così sistematizzata:



In ogni caso è bene tener presente che sia la disciplina statale che quella regionale debbono salvaguardare l'autonomia gestionale, organizzativa e associativa degli EE.LL. e dei Comuni in primo luogo rispettando fino in fondo lo spirito della riforma federalista basata ex 114 Cost. su tre soggetti: Stato-Regioni – EE.LL., ed ex 117, sesto comma Cost., sul riconoscimento costituzionale della potestà regolamentare degli EE.LL.. E' stato chiarito anche dalla migliore dottrina che tanto più le leggi o i regolamenti regionali sono di dettaglio nelle materie di competenza degli EE.LL., tanto più essi sacrificano l'autonomia regolamentare di questi ultimi con il rischio di realizzare un assetto del federalismo più deteriore per la loro autonomia rispetto a quello anteriore alla legge costituzionale n.3/2001.

QUADRO SINTETICO GENERALE SEMPLIFICATO DELLE COMPETENZE ATTUALI E NELL'OTTICA DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE		
Soggetto	Funzioni attuali	Funzioni da verificare alla luce del nuovo Titolo V Cost.
Stato	1. Legislazione di principio di settore	Si
	2. Legislazione sulla concorrenza (ar.113 TUEL)	Si
	3. Comitato Vigilanza sulle risorse idriche	Si (d'intesa Stato-Regioni)
Autorità di Bacino	1. Piano di Bacino	Si (d'intesa Stato-Regioni)
Regioni	1. Delimitazione degli ATO	Si (d'intesa Regione-EE.LL.)
	2. Disciplina delle forme di cooperazione tra EE.LL.	Autonomia EE.LL.
	3. Convenzione tipo per l'affidamento SII	Si
	4. L.r. sul trasferimento del personale al Gestore unico d'ambito	Già attuato in Umbria
	5. Programmazione: PRGA- P. di tutela- P. di salvaguardia	Si
Comuni (associati)	1. Piano d'Ambito-investimenti	Si (già attuato in Umbria)
	2. Affidamento del servizio	Si (già attuato in Umbria)
	3. Controllo sul Gestore	Si (già attuato in Umbria)
	4. Determinazione della tariffa	Si (già attuato in Umbria)
Province	1. Tutela della risorsa idrica	Si
	2. Gestione demanio idrico	Si*
	3. Concessioni idriche (sub.di 1e2)	Si
	4. Autorizzazione scarichi (sub.di 1e2)	Si*

- sostituendo alla concessione-autorizzazione della Provincia una nuova procedura basata sulla concertazione Provincia-Comuni (associati nelle AATO).

Obiettivo n. 1

Riallineamento istituzionale dell'ATO acqua (L.r. n.43/97) con l'ATO rifiuti (L.r. n.14/2000) prefigurando un'unica Autorità di Ambito per tutti i servizi pubblici locali, con funzioni di:

- **Programmazione degli investimenti**
- **Tariffe**
- **Qualità del servizio e controllo sui gestori**
- **Tutela degli utenti.**

DESCRIZIONE

L'Umbria ha attuato completamente tra i primissimi in Italia la Legge Galli con la costituzione degli ATO e l'affidamento del servizio idrico integrato.

Oggi si stanno realizzando ingenti investimenti con la tariffa in attuazione del Piano d'Ambito al quale si aggiungono notevoli investimenti pubblici con l'emergenza idrica e l'APQ, grazie all'impegno a alla lungimiranza della Regione.

Sul versante programmatico si stanno affrontando in collaborazione Regione-AATO importanti strumenti quali il PRGA (Piano regionale acquedotti); il Piano delle aree di Salvaguardia; il Piano di Tutela; il Monitoraggio dei prelievi; ecc. che collocano l'Umbria in una posizione particolarmente avanzata nel panorama nazionale.

Ciò premesso l'intervento legislativo regionale dovrebbe essere di natura correttiva-integrativa e tendere a:

1. **Riallineare unificando l'ATO acqua (con personalità giuridica ex L.r. 43/1997) e l'ATO rifiuti (senza personalità giuridica ex L.r. 14/2002) configurando un'unica AATO con personalità giuridica di governo locale di tutti i servizi pubblici locali, espressione dei Comuni associati (quindi non solo acqua e rifiuti, ma anche energia, reti telematiche ecc.). Gli organi nell'ottica della massima snellezza dovrebbero essere definiti non dalla legge ma dall'autonomia statutaria e associativa degli EE.LL. secondo solo "principi" di legge.**

Obiettivo n. 2

Intervento legislativo-integrativo nell'ottica della legislazione regionale concorrente ex riforma Titolo V Costituzione, e quindi in attuazione del nuovo art.113 del TUEL n.267/2000, di recente riforma dei servizi pubblici locali, per rendere più efficiente e competitiva la gestione dei medesimi in ambito regionale (obiettivo già formulato nel Patto per l'innovazione e sviluppo - Tavolo tematico Riforma P.A.).

DESCRIZIONE

È noto che l'Umbria risente di una dimensione piccola non tanto dei propri bacini di utenza comunque sotto la media nazionale più per numero di utenti che per estensione territoriale (per l'acqua, per i rifiuti, ecc), quanto per le proprie imprese di gestione dei servizi.

Vanno quindi incentivate soluzioni di aggregazione, di alleanze, di crescita competitiva. Le soluzioni legislative regionali prospettabili appaiono complesse in quanto delimitate per quanto detto, da una parte dalla competenza esclusiva statale quanto alla concorrenza, e dall'altra, dall'autonomia gestionale dei titolari delle funzioni amministrative che coincidono in larga parte con i proprietari delle aziende di servizi: i Comuni.

Si tratta quindi di individuare soluzioni tecniche mirate, adeguate, praticabili, tese a:

1. **Prefigurare un unico Gestore d'Ambito anche per il servizio rifiuti (come per l'acqua ex Legge Galli).**
2. Non sembra opportuno agire né con la leva dell'incentivazione fiscale in quanto lesiva delle regole della concorrenza, né con vincoli o sostegni diretti alle società di gestione dei servizi, dovendosi rispettare l'autonomia delle proprie strategie industriali. Si potrà agire invece con incentivi diretti agli enti locali proprietari delle società erogatrici dei servizi ai sensi già ora della previsione generale del T.U. sugli EE.LL. che premia lo sviluppo dell'esercizio associato di funzioni o di servizi.
3. **Limitare l'affidamento "in house"** che in quanto estraneo per definizione alla materia "concorrenza" permette un intervento legislativo regionale finalizzato a circoscriverlo ai casi di effettivo controllo degli EE.LL. analogo a quello sui propri servizi.

Obiettivo n. 3

Governo unitario a livello sub-regionale della risorsa acqua e delle concessioni ad uso potabile intestando quest'ultime alle Autorità d'Ambito (espressioni dei Comuni associati) e superando così il contrasto tra la Legge Galli che ha realizzato il servizio idrico integrato e il regime delle concessioni fermo al TU del 1933 n.1775.

DESCRIZIONE

Questa ipotesi legislativa dovrebbe accompagnare il nuovo PRG degli acquedotti in coerenza con il percorso compiuto, attuativo della Legge Galli.

Quindi in primo luogo essa dovrebbe disciplinare le seguenti fattispecie:

- Grado di vincolo delle prescrizioni temporali, quantitative, localizzative del PRGA.
- Risparmio idrico – recupero delle perdite-tariffa del S.I.I..
- Ruolo e utilizzo degli invasi strategici.
- Problema dei pozzi.


Con l'occasione la L.r. dovrebbe introdurre elementi fortemente innovativi nel panorama nazionale quali:

1. Governo unitario delle concessioni idriche (in particolare di quelle per scopo umano-potabile). Il quadro normativo delle concessioni idriche è fermo al TU n.1775 del 1933 in un contesto completamente diverso da quello della Legge Galli. Ad oggi le concessioni uso potabile rilasciate nei decenni passati dal Ministro LL.PP., dalla Regione, dalla Provincia, sono nell'ordine di centinaia per ciascun ATO e in capo ai più disparati soggetti (Comuni, Aziende speciali, SpA, ecc.). La conseguenza è stato il mancato governo delle concessioni sotto molteplici aspetti (canoni non pagati; concessioni scadute da tempo; rischio che finiscano in mano a privati soci di gestori del S.I.I., ecc). La proposta legislativa dovrebbe mettere ordine nel settore agendo in duplice direzione:
 - a) Intestare all'ATO tutte le concessioni umano-potabili col meccanismo del trasferimento *ope legis* previo silenzio-assenso.
 - b) Prevedere che la concessione uso umano-potabile in quanto diretta a primari e prioritari interessi pubblici non è soggetta a scadenza e quindi a rinnovo.

2. Esplicitazione delle conseguenze del principio della priorità dell'uso umano-potabile sancita dall'art.2 comma 1 della Legge Galli, rispetto agli altri usi.

Trattasi di questione sia di principio sia di rilevante interesse economico per gli Enti locali e per il contenimento della tariffa del servizio idrico integrato.

La legge regionale deve esplicitare ciò che già è implicito nell'art.2 della legge Galli e cioè che quando vi è l'uso umano prioritario rispetto agli altri usi del bene acqua che è già in sé totalmente pubblico non è configurabile alcun indennizzo a qualsivoglia concessionario privato concorrente o preesistente. Si allega al riguardo il parere conforme di uno dei più noti amministrativisti nazionali che condivide pienamente questa tesi.



REGIONE DELL'UMBRIA
Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture

**LINEAMENTI DI POLITICA
DELLE ACQUE**

Ottobre 2003

Politica delle Acque

La necessità di sviluppare in Umbria una strategia complessiva delle acque finalizzata a tutelare le risorse idriche per farne un uso corretto e misurato, si rende più evidente a seguito dell'emergenza di questi anni causata dal lungo periodo di siccità. L'eccezionalità della crisi idrica che la regione sta tuttora attraversando, potrebbe comportare, a partire dal mese di ottobre, il possibile ricorso a razionamenti diffusi dell'acqua.

La Regione dell'Umbria ha sempre manifestato particolare attenzione per le problematiche ambientali e prima fra tutte quella della tutela di una delle sue migliori risorse: l'acqua. Per questo motivo si è puntato a mettere in atto una strategia unitaria per la salvaguardia e il corretto utilizzo della risorsa idrica mediante normative e programmi ispirati dalle stesse finalità, pur se esplicitati mediante atti di valenza diversificata e scaglionati nel tempo.

Sul versante della conoscenza della risorsa idrica la Regione, ormai da diversi anni, ha completato studi e progetti sui principali corpi idrici superficiali e sotterranei presenti in Umbria, che hanno consentito di determinare, con sufficiente precisione, consistenza, ubicazione e qualità delle risorse, da cui poi sono scaturiti piani e progetti di protezione e di utilizzo.

Si pongono in questa ottica, tra gli altri:

- il I° Piano Regionale per il risanamento delle acque dall'inquinamento e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche;
- il Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche.

Tali Piani, ancorché predisposti nel passato, offrono un quadro di conoscenze approfondito e puntuale dal quale stanno scaturendo programmi ed azioni finalizzati alla corretta regimazione, gestione e salvaguardia delle risorse idriche.

Allo stato attuale, tale pianificazione si sta allineando alle specifiche normative dettate dalla U.E. attraverso la redazione:

- del nuovo "Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione Umbria" (Legge 36/94: Galli e L.R. 45/97);
- del nuovo "Piano di tutela delle acque della Regione Umbria" in attuazione al D. Lgs. 152/99.

Le strategie programmatiche dei sopra riportati Piani, basate sul principio dello “sviluppo sostenibile”, saranno improntate alla:

- effettiva e reale tutela quantitativa e qualitativa delle acque;
- uso razionale della risorsa idrica nei limiti della capacità di rigenerazione della medesima;
- conservazione e miglioramento della qualità delle acque;
- sensibilizzazione di tutti gli operatori pubblici e privati;
- promozione di un modello culturale di valorizzazione e di salvaguardia della risorsa.

Occorre assicurare quantitativi sufficienti, ma non eccedenti, di acqua per lo svolgimento della vita civile e delle attività economiche, salvaguardando però le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Governo complessivo delle risorse idriche

Le risorse idriche richiedono una programmazione unitaria e dunque una “autorità di governo” che coordini, con specifici piani, le attività degli altri soggetti istituzionali che operano sul territorio.

Il tal senso le 3 Autorità di Bacino che interessano l’Italia centrale (Tevere, Arno e Bacini Regionali Marchigiani), istituite dalla legge 183/89, garantiscono l’unitarietà della pianificazione del settore.

All’interno di tali “Autorità” e in particolare di quella del Tevere che interessa oltre il 90% del territorio umbro, la Regione svolge un ruolo significativo, a garanzia dei raccordi necessari tra Piani complessivi dei bacini e Piani di settore.

A livello regionale, al fine di garantire una gestione unitaria delle risorse idriche disponibili, sono state istituite, in attuazione della legge 36/94, tre Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con lo specifico compito di predisporre ed attuare Piani e programmi tesi al miglioramento e al corretto uso e gestione delle risorse. Ciò ha portato ad una effettiva integrazione dei servizi idrici attraverso un unico Gestore per ciascun ATO che farà sentire i suoi benefici effetti nel prossimo futuro.

E' utile ricordare che il governo complessivo delle risorse idriche si articola attraverso le seguenti principali quattro azioni:

1. Regimazione;
2. Uso plurimo;
3. Salvaguardia e tutela;
4. Monitoraggio.

1) La regimazione delle acque

La Regione ha impostato la pianificazione regionale per la difesa dal rischio idraulico individuando tre principali obiettivi:

1. il rafforzamento delle attività manutentorie sia ordinarie che straordinarie delle opere di difesa idraulica sui corsi d'acqua classificati idonei per l'esecuzione di opere di III° categoria al fine di evitare che il degrado possa rendere vulnerabile l'efficienza idraulica dell'attuale reticolo idrografico regionale;
2. l'esecuzione di opere strutturali di difesa attiva e passiva per la riduzione del rischio idraulico di tutte le aree individuate nel P.A.I. a grave rischio di esondazione (R3 e R4)
3. l'utilizzo di metodi e tecniche non strutturali con l'impiego di moderne tecnologie di rilevamento che permettano di avvertire il rischio in fase iniziale e di diffonderne la conoscenza con rapidità e capillarità.

Per l'espletamento delle attività manutentorie la Regione ha sottoscritto appositi Accordi di Programma con i Consorzi di Bonifica e con le Comunità Montane. Ciò in attesa dell'attuazione della L.R. 3/99 che prevede il trasferimento delle competenze di cui sopra alle Province, dando corso così al riordino in materia di regimazione del reticolo idraulico superficiale.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo bisogna sottolineare che l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, d'intesa con la Regione, ha adottato, ai sensi della L. 183/89, quale strumento di pianificazione per la difesa del territorio dal rischio di frane e di esondazione, il Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Tale documento fornisce il quadro delle conoscenze e delle regole atte a garantire la sicurezza delle popolazioni, delle infrastrutture e più in generale l'elenco degli interventi avviati e da avviare, in relazione alla intensità ed alla localizzazione degli eventi estremi sul territorio, definendone altresì la pericolosità e il rischio. Inoltre il PAI, una volta approvato, costituirà uno strumento sovraordinato ai Piani Regolatori Generali, i quali dovranno essere adeguati ai contenuti dello stesso.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo, bisogna premettere che da quasi venti anni è attivo un sistema di monitoraggio regionale in tempo reale che permette di raccogliere i valori di pioggia, il livello idrico e la portata dei principali corpi idrici umbri.

Vengono così fornite previsioni di portata e di livello dopo un qualsiasi evento pluviometrico significativo. La struttura funziona in tempo reale 24 h su 24; in caso di segnalazione di un evento meteorologico particolarmente intenso, i funzionari regionali verificano il dato ricevuto con la possibilità di attivare, tramite il Centro di Protezione Civile Regionale, le più opportune operazioni di protezione della popolazione (allarmi, interventi, ecc.). Va tuttavia sottolineato che l'attivazione del sistema comporta un tempo variabile tra le 3 e le 6 ore, molte volte non compatibile su bacini di medie dimensioni che hanno tempi di corrivazione più bassi.

Al fine di potenziare i sistemi di previsione esistenti, in modo da renderli più rispondenti alle caratteristiche del territorio umbro, si è deciso di accoppiare il sistema di rilevamento di terra con un radar meteorologico. Il risultato di tale iniziativa è la realizzazione di una rete integrata attraverso la quale si può riuscire a prevedere con un certo anticipo la quantità della precipitazione ed avere maggiore tempo per l'allerta.

Il progetto di intervento prevede anche la realizzazione di un centro funzionale di interesse nazionale nel quale verranno gestite tutte le operazioni legate a questa problematica.

a) Indirizzi operativi per il conseguimento degli obiettivi

Per conseguire gli obiettivi prima descritti è necessario un impegno convergente di tutti i soggetti (attori) sottoscrittori del "Patto per lo sviluppo" direttamente interessati al tema specifico, anche se in maniera diversa a seconda dei rispettivi ruoli.

A tale scopo si riporta in allegato la "Scheda di fattibilità" relativa agli obiettivi sopra descritti. La stessa contiene i principali compiti attribuiti e attribuibili ai singoli attori (Scheda n.1).

Gli impegni economico-finanziari delle azioni complessive che riguardano in special modo la Regione, vengono trattati nella sezione finale del documento.

2) Uso plurimo

Il patrimonio idrico regionale, nelle sue forme naturali e modificate (corsi d'acqua e canali, laghi e invasi artificiali, acque sotterranee) viene utilizzato per tutti gli usi e fabbisogni, garantendo un sufficiente equilibrio al sistema naturale e permettendo lo sviluppo dell'economia regionale.

Tuttavia la concentrazione della domanda e la sovrapposizione di diversi fabbisogni è causa di criticità che si sviluppano sia localmente che periodicamente sul territorio: solo una gestione integrata e razionale della risorsa è in grado di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni ed il rispetto delle condizioni ambientali.

a) Consumi

Nonostante il limitato numero di abitanti e la contenuta densità di attività produttive idroesigenti, i prelievi della risorsa idrica sono spesso soggetti a periodiche crisi nel momento in cui si sovrappongono, a maggiori richieste per usi civili e produttivi, condizioni climatiche non favorevoli.

Uno dei fattori di crisi è la disomogenea dislocazione delle risorse sul territorio regionale ed il diverso regime dei corsi d'acqua. Infatti, in questi ultimi, la crisi si evidenzia quando lo scarso deflusso naturale viene ulteriormente ridotto dagli attingimenti diretti o indiretti da falda (zone mutuamente collegate ai corsi d'acqua).

Anche i prelievi ad uso potabile, quasi tutti finora da falde idriche, sono soggetti a crisi frequenti a causa della variabilità di portata di gran parte delle fonti montane utilizzate e/o per la sempre minore disponibilità di acque di buona qualità dalle falde sotterranee di pianura.

Il fabbisogno idrico per uso civile a scala regionale è di circa 85 milioni di mc annui, diversamente distribuito all'interno dei principali bacini idrografici regionali (TAV. A, FIG. 1). Quello agricolo e zootecnico sono stimati rispettivamente pari a 107 e 25 milioni di mc annui ed hanno una loro ripartizione spaziale che dipende non solo dalla dislocazione delle superfici irrigue (9 comprensori irrigui regionali) ma anche delle tecniche utilizzate: la gran parte delle superfici infatti adotta il metodo per aspersione, attualmente non più all'avanguardia per la razionalizzazione dei consumi.

Le nuove tecniche che ottimizzano l'irrigazione e riducono i quantitativi utilizzati sono tuttora poco diffuse anche se sostenute dalle politiche agricole comunitarie.

Alla zootecnica si associa l'utilizzo idrico per itticultura, prevalentemente nel bacino del Nera (FIG. 2, FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5).

Il fabbisogno industriale è quello che presenta il quadro meno dettagliato a scala regionale in quanto mancano informazioni dirette sui reali prelievi e consumi. Le stime fatte utilizzando metodi indiretti forniscono valori di circa 68 milioni di mc, prevalentemente concentrate in territorio ternano (FIG. 6).

In sintesi, il quadro dei principali consumi regionali, riportato nella seguente tabella, mostra un utilizzo di quasi 300 milioni di mc di acqua annui, con l'esclusione delle attività ittiche e l'uso idroelettrico che, sebbene utilizzino consistenti volumi idrici, li restituiscono.

	Civile (m³/anno)	Irriguo (m³/anno)	Zootecnico (m³/anno)	Industriale (m³/anno)	Totale (m³/anno)
Provincia Perugia	62.129.900	97.992.019	21.294.390	31.597.650	213.013.959
Provincia Terni	22.708.986	8.603.510	3.722.728	36.603.000	71.638.224
Regione	84.838.886	106.595.529	25.017.119	68.200.650	284.652.184

I prelievi autorizzati riguardano prevalentemente i corpi idrici superficiali e sono destinati ad un uso idroelettrico, seguito da quello irriguo.

Per le acque sotterranee, i prelievi della risorsa idrica di migliore qualità sono legati all'uso potabile (concessioni a carico degli Enti gestori dei servizi acquedottistici) ed a quello industriale.

Il prelievo autorizzato a livello regionale dai corpi idrici sotterranei risulta essere piuttosto modesto se confrontato con il prelievo dai corpi idrici superficiali, specialmente per quanto concerne l'uso irriguo. Tuttavia, va considerato che, per piccole dotazioni, forniscono acqua irrigua pozzi ad uso domestico, autorizzati a livello comunale e non compresi nella stima (FIG. 7).

Il tema della razionalizzazione dell'uso delle risorse, per garantirne la disponibilità nel tempo e mantenere un buono stato ambientale come prevedono le recenti normative nazionali e comunitarie (WFD 2000/60/CE, D. Lgs 152/99), deve partire da un approccio complessivo al problema che tenga conto degli aspetti di quantità ma anche di qualità.

b) Uso delle risorse ai fini potabili e politiche di risparmio idrico

Alla luce delle consapevolezze oggi acquisite, l'obiettivo fondamentale che la Regione persegue è quello dell'uso ottimale del patrimonio idropotabile regionale da attuarsi attraverso il contenimento dei consumi e l'eliminazione degli sprechi, senza con ciò ostacolare le crescenti idroesigenze insite nell'auspicato sviluppo dell'Umbria, mirando soprattutto a porre in atto tutte quelle iniziative, culturali oltre che tecniche, che consentano di effettuare un "consumo consapevole" della risorsa idrica.

Per raggiungere tale obiettivo è comunque necessario un impegno da parte di tutti i soggetti pubblici che gestiscono le risorse idriche e di tutti coloro che le consumano per scopi domestici o produttivi.

Innanzitutto, i gestori delle riserve idriche dovranno essere impegnati nella redazione di un “Bilancio Idrico Annuale”, di valore effettivamente operativo, tale da permettere il controllo sull’attuale gestione delle acque e la previsione dei futuri scenari di utilizzo delle risorse.

L’acqua andrà pagata in relazione al suo consumo. Ciò implica l’installazione di contatori su tutti i prelievi e sui serbatoi di distribuzione oltre che sulla totalità delle utenze, incluse quelle pubbliche, in modo da riuscire a contabilizzare l’acqua addotta e quella distribuita e quindi permettere all’Autorità di ATO di verificare il raggiungimento, da parte del gestore, dell’obiettivo del contenimento delle perdite nelle reti di adduzione e di distribuzione.

Le Amministrazioni pubbliche devono contenere il consumo attraverso azioni obbligatorie da attuare anche tramite gli strumenti urbanistici, come la realizzazione di apposite cisterne per il recupero di acqua piovana per l’irrigazione dei giardini, la costruzione di reti duali, l’installazione di erogatori a basso consumo per rubinetti e docce, ecc. Le stesse azioni da adottare nel settore pubblico, vanno applicate alle utenze private con condizionamenti o incentivazioni da attuare attraverso la tariffa.

Quella tariffaria non può comunque essere l’unica leva, in quanto spingere i costi dell’acqua oltre certi livelli comporta il rischio di negativi e non trascurabili effetti collaterali.

In tale ottica vengono privilegiati i seguenti indirizzi:

- progressivo abbandono delle numerosissime piccole risorse locali (sorgenti e pozzi minori) caratterizzate da portate molto variabili (quindi troppo rapidamente influenzate dalle precipitazioni) e pertanto difficilmente salvaguardabili dalla possibilità di inquinamento (se non a costi proibitivi in rapporto ai volumi d’acqua prelevati); ne viene pertanto previsto l’utilizzo quali risorse alternative o integrative;
- progressiva concentrazione delle fonti di approvvigionamento e dei sistemi acquedottistici;
- preferenza per sorgenti, acquiferi, bacini superficiali alimentati da aree con scarsissimi insediamenti a monte e limitatissime utilizzazioni agricole intensive;
- collegamento di fonti di approvvigionamento aventi caratteristiche complementari, sia ai fini della qualità, sia ai fini della disponibilità quantitativa nell’arco delle stagioni.

Il prossimo Piano Regolatore degli Acquedotti, oltre ad individuare le fonti di approvvigionamento, dovrà prevedere gli schemi acquedottistici per razionalizzare il sistema degli approvvigionamenti, mediante la costruzione di 8 grandi sistemi, in parte interconnessi fra di loro, in modo da superare eventuali emergenze: la effettiva disponibilità delle risorse che alimentano i sistemi acquedottistici è stata verificata direttamente mediante studi e sondaggi diretti.

c) Altri usi della risorsa idrica

In ambito agricolo la Regione ha pianificato, nel 1989, l'uso delle risorse idriche, individuando 9 comprensori irrigui che si estendono nelle zone vallive e collinari del territorio regionale per una superficie complessiva di circa 127.000 ettari. Nel 1999 si è avviato l'aggiornamento del Piano Regionale Irriguo.

Il Piano, attualmente in fase di approvazione, ha effettuato un'accurata analisi dello stato dell'irrigazione nei comprensori aggiornando le informazioni contenute nel Piano Ottimale di utilizzazione delle risorse idriche del 1989. Sono state verificate le superfici, analizzate le colture prevalenti e i sistemi irrigui praticati, stimato il fabbisogno idrico e valutate le risorse disponibili.

Nel nuovo Piano sono inseriti e sviluppati i nuovi sistemi irrigui previsti o in corso di realizzazione che ridistribuiscono le risorse idriche dell'invaso di Montedoglio alle aree irrigue dell'Alta Valle del Tevere e del lago Trasimeno, e dell'invaso di Valfabbrica alle aree irrigue della Valle Umbra.

d) Recupero e riuso della risorsa idrica

Esperienze specifiche nel campo del recupero e riuso, per scopi irrigui, delle risorse idriche sono tuttora limitate in campo regionale, ma andranno fortemente sviluppate.

Un caso significativo riguarda la utilizzazione agronomica delle acque azotate provenienti dagli impianti di trattamento dei reflui zootecnici di Bettona e di Marsciano. L'utilizzazione avviene mediante apposite reti di distribuzione delle acque reflue poste al servizio di vasti comprensori agricoli.

Nel Piano di emergenza idrica 2002 sono stati, per ora, inseriti dei nuovi progetti che prevedono il recupero delle acque reflue di tipo civile a fini agricoli (area del Trasimeno).

Inoltre, nell'Accordo di Programma Quadro, che a breve sarà stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, sono stati previsti interventi per l'adeguamento degli impianti di depurazione per reflui civili di Casone, nel Comune di Foligno, e di Orvieto anche al fine del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura.

Con lo stesso APQ è stato previsto anche un finanziamento per la realizzazione di un ulteriore trattamento finale (filtrazione e disinfezione) delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Camposalese, nel Comune di Spoleto al fine del loro riutilizzo in campo industriale.

e) Utilizzazioni plurime di carattere strategico delle acque

L'ottimizzazione ed integrazione delle disponibilità della risorsa mediante lo sviluppo di bacini artificiali quali Montedoglio e Chiascio, che prevedono un uso plurimo, potranno garantire nei prossimi anni le necessità idriche necessarie alla crescita economica regionale. In tal senso le risorse di che trattasi devono essere considerate strategiche.

f) Indirizzi operativi per il conseguimento degli obiettivi

Per conseguire gli obiettivi prima descritti è necessario un impegno convergente di tutti i soggetti sottoscrittori del "Patto per lo sviluppo" direttamente interessati al tema specifico, anche se in maniera diversa a seconda dei rispettivi ruoli.

A tale scopo si riporta in allegato la "Scheda di fattibilità" relativa agli obiettivi sopra descritti. La stessa contiene i principali compiti attribuiti e attribuibili ai singoli attori (Scheda n.2).

Gli impegni economico-finanziari delle azioni complessivi che riguardano in special modo la Regione, vengono trattati nella sezione finale del documento.

2) Salvaguardia e tutela delle risorse idriche

La salvaguardia e la tutela delle acque rappresentano uno dei 4 obiettivi strategici del governo complessivo della risorsa idrica per le evidenti ragioni di ordine civile, sociale e ambientale, legate al concetto dello "sviluppo sostenibile".

a) La pianificazione regionale

La Regione dell'Umbria, a tale proposito, fin dal 1986, si è dotata di uno specifico strumento di pianificazione generale delle risorse idriche, prima richiamato, denominato "Piano regionale di risanamento delle acque dall'inquinamento e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche". Tale Piano ha rappresentato lo strumento della programmazione regionale attinente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque ed ha dettato le norme e disegnato gli scenari programmatici e pianificatori del territorio umbro in tutti questi anni.

Nell'anno 2000 il suddetto Piano è stato aggiornato; gli elaborati prodotti sono stati adottati dalla Giunta Regionale e sono stati dichiarati "materiale propedeutico alla redazione del Piano regionale di tutela delle acque".

b) Il Piano di Tutela delle acque

Il I° Piano, ancora valido nella sua strategia generale, con l'applicazione delle norme comunitarie e quindi del D. Lgs. 152/99, sta subendo un processo di evoluzione che si tradurrà nell'imminente predisposizione del nuovo "Piano Regionale di Tutela delle Acque", previsto

dall'art. 44 del sopra riportato decreto, il quale rappresenterà un più attuale strumento di programmazione e pianificazione delle azioni e degli interventi a tutela della risorsa idrica regionale.

Il Piano di tutela costituirà per la Regione lo strumento di indirizzo per pianificare le azioni strutturali e normative e mettere in atto tutte quelle strategie volte alla tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, alla individuazione di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, nonché all'individuazione di misure di prevenzione che siano diversificate in base alle criticità presenti sul territorio, ciò in ossequio a quanto previsto dalle norme comunitarie e dallo stesso D. Lgs. 152/99.

In tale quadro già oggi con la predisposizione dell'Accordo di Programma Quadro successivamente meglio esplicitato, si stanno individuando le azioni mirate alla tutela dei seguenti corpi idrici considerati di particolare pregio:

- Lago Trasimeno;
- Lago di Piediluco;
- Lago di Alviano;
- Zona umida di Colfiorito;
- Fiume Clitunno.

c) Programmi ed azioni di salvaguardia dei corpi idrici

I programmi e le azioni messe in campo per la tutela e la salvaguardia della risorsa idrica, che di seguito si richiamano, risultano strettamente intrecciati con le politiche ed i piani relativi alla regimazione e gestione plurima delle risorse idriche:

1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e aree sensibili.

La tutela della qualità delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, la salvaguardia delle aree che rivestono particolare importanza per il ruolo strategico svolto, rispetto alla qualità delle acque, rappresenta un'emergenza a livello europeo.

A tale scopo la U.E. ha emanato la Direttiva 91/676/CEE concernente "La protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".

La Regione, in attuazione della direttiva sopra riportata, ha individuato con recenti provvedimenti due zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, denominate rispettivamente "Petignano di Assisi" (acquifero della Valle Umbra) e "S. Martino in Campo" (acquifero della Media Valle del Tevere).

Nelle suddette zone, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento da composti azotati, verranno attuati specifici programmi di azione contenenti limitazioni all'uso dei fertilizzanti e dei liquami zootecnici e verranno applicate le indicazioni contenute nel Codice di buona pratica agricola.

Altro aspetto fondamentale di tutela della risorsa idrica è costituito dalla salvaguardia dei corpi idrici considerati sensibili e quindi a rischio di inquinamento. Per far fronte a tale esigenza la U.E. con la Direttiva 91/271/CEE ha dettato i parametri e i criteri per l'individuazione di tali aree.

In conformità a ciò, la Regione ha provveduto di recente a designare e perimetrare le seguenti aree sensibili ed i relativi bacini drenanti:

- Lago Trasimeno;
- Lago di Piediluco;
- Lago artificiale di Alviano;
- Palude di Colfiorito;
- Tratto di fiume Nera (da confine regionale a Scheggino);
- Tratto di fiume Clitunno (dalla sorgente a Casco dell'Acqua).

Tale decisione ha determinato una particolare ed eccezionale situazione in quanto gran parte del territorio umbro è stato ricompreso in bacini drenanti di aree sensibili. Infatti, l'individuazione di Alviano quale area sensibile, ha fatto sì che tutto il bacino idrografico del Tevere a monte dell'invaso venisse dichiarato bacino drenante dell'area sensibile, inglobando anche quelli relativi al Trasimeno, alla Palude di Colfiorito e al tratto del Clitunno.

La situazione ora descritta comporta interventi mirati ed una più rigida disciplina degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

2. Impianti di depurazione delle acque reflue e dei fanghi

In Umbria nel 1981 erano funzionanti 22 impianti di depurazione, divenuti 271 nel 1998. La popolazione servita è passata dal 31% nel 1981 all'80% nel 1998.

Il problema di oggi e del futuro è quello di mettere a punto interventi mirati all'efficacia degli impianti di depurazione ed alla loro più razionale e quindi meno dispendiosa gestione.

In tale ottica gli ATO sono coinvolti come attori fondamentali nei programmi di settore che sono alla base delle misure previste dall'APQ. Gli stessi stanno provvedendo, attraverso i rispettivi Piani di Ambito, ad intraprendere azioni volte all'adeguamento e alla razionalizzazione dei principali impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

La perimetrazione dei bacini drenanti delle aree sensibili prima richiamate, comporterà, altresì, un programma complesso di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane al fine di tutelare e salvaguardare meglio la qualità delle acque.

La Regione, inoltre, ha recentemente varato programmi sperimentali per la realizzazione di impianti di fitodepurazione a servizio di piccoli nuclei e centri abitati che comportano minore spesa di investimento e di gestione e dovrebbero garantire una maggiore efficacia depurativa.

3. Gestione degli effluenti zootecnici.

L'Umbria è caratterizzata, ormai da diversi anni, dalla presenza di un consistente numero di allevamenti, tale da configurarla tra le regioni italiane con maggiore vocazione zootecnica. Nella regione la distribuzione degli allevamenti è puntiforme, e tuttavia si possono individuare le seguenti aree ove la presenza di tali attività e il numero di capi presenti è considerevole:

- Lago Trasimeno;
- Bettona– Torgiano – Bastia;
- Perugia – Marsciano;
- Montefalco – Castel Ritaldi;
- Comprensorio di Todi.

Circa la consistenza, appare utile ricordare che dal recente censimento sugli allevamenti zootecnici emerge il seguente quadro:

• <u>Bovini e bufalini:</u>	n. aziende 3.485	n. capi 62.131;
• <u>Ovini e caprini:</u>	n. aziende 4.482	n. capi 154.763;
• <u>Suini:</u>	n. aziende 7.296	n. capi 246.817.

La particolare situazione sopra descritta relativa agli allevamenti zootecnici presenti in Umbria ha posto da sempre la delicata questione della corretta gestione dei reflui prodotti.

La linea seguita fino ad oggi, attraverso piani e normative, è stata quella di disciplinare l'utilizzazione agronomica di tali reflui e promuovere la realizzazione di impianti di depurazione con recupero di biogas a servizio di vasti comprensori.

L'evoluzione delle problematiche ambientali e le recenti direttive nazionali ed europee, tese alla salvaguardia delle risorse idriche, al contenimento dell'apporto di azoto e alla difesa del suolo dai fenomeni di desertificazione, ha indotto la Regione ad anticipare i nuovi

criteri e le nuove regole per la utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici attraverso la predisposizione della direttiva concernente: “Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/99 e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92”. La direttiva regionale è ora all’esame della Giunta Regionale per la definitiva approvazione.

4. Lago Trasimeno e Lago di Piediluco

Il particolare valore dei maggiori laghi umbri e il loro attuale stato ambientale costituiscono un impegno centrale delle azioni della Regione, della Autorità di Bacino e degli altri Enti Locali.

In tale ottica l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, d’intesa con la Regione, ha redatto i Piani Stralcio per il lago Trasimeno, approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2002, e per il lago di Piediluco in corso di approvazione.

Gli obiettivi centrali dei Piani riguardano, da una parte il miglioramento ed il risanamento della qualità delle acque e, dall’altra, la risoluzione della crisi idrica e il ripristino del livello idrico soprattutto per il lago Trasimeno.

Altro aspetto legato alla fruizione dei laghi riguarda la balneazione per la quale le autorità competenti sono impegnate a mettere in atto tutte le azioni necessarie a permettere tale attività strettamente connessa al turismo.

5. Il Trasimeno e la crisi idrica

La scarsità di precipitazioni che si registra in Umbria dal giugno 2001 si sta protraendo con gravi ripercussioni sulle riserve idriche regionali. L’analisi dei dati di pioggia, dal giugno 2001, evidenzia un deficit pari al 20% (ovvero 379 mm. di pioggia in meno). Tale deficit sale al 32,6% se si considera il periodo gennaio/giugno 2003 (ovvero 143 mm. di pioggia in meno).

L’area del Lago Trasimeno è quella maggiormente colpita da questa situazione facendo rilevare un deficit di pioggia nel primo semestre del 2003 pari a circa il 42%, rendendo quindi la situazione ancora più critica rispetto al resto del territorio regionale. Tale circostanza aggrava ulteriormente la crisi del Trasimeno. Il livello del lago è giunto, agli inizi di agosto 2003, ad oltre 160 cm. al di sotto dello zero idrometrico di riferimento (FIG. 8, FIG. 9).

- Quadro generale degli interventi

La fragilità dell'ecosistema del Trasimeno e le sue ricorrenti crisi sono comunque ben note alla Regione che ha ritenuto indispensabile predisporre un piano speciale di interventi per la sua salvaguardia. Tra quelli più significativi sono in fase di realizzazione:

- il progetto di realizzazione delle condotte dall'invaso di Montedoglio che, entro due anni, consentiranno il collegamento con le reti irrigue esistenti intorno al Trasimeno al fine di eliminare completamente i prelievi dallo specchio lacustre;
- un sistema di acquedotti per alimentare vari Comuni circumlacuali (Castiglione del Lago, Panicale, ecc.);
- l'ampliamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Castiglione del Lago anche al fine del recupero e riutilizzo delle acque a scopi irrigui;
- la manutenzione delle sponde e il mantenimento della navigabilità del lago.

- Interventi di emergenza

La situazione del Trasimeno, di fatto, deve essere considerata una vera e propria "emergenza nazionale". Nell'immediato, è necessario:

- accelerare al massimo l'esecuzione degli interventi di adduzione dell'acqua dell'invaso di Montedoglio, già decisi, approvati e finanziati;
- individuare ulteriori e consistenti apporti di acqua per riportare il livello del lago ai valori prossimi a quelli ottimali;
- ripristinare il deflusso delle acque degli affluenti del lago mediante l'intercettazione del trasporto solido e la costante ripulitura degli alvei;
- introdurre tecniche di coltivazioni agricole mirate a ridurre i consumi idrici in attesa dell'utilizzo delle acque provenienti dall'invaso di Montedoglio;
- svolgere azioni atte a garantire la qualità e l'igienicità dell'ambiente e delle sponde.

Il complesso di tali azioni potrebbe anche richiedere il rafforzamento dei poteri straordinari già conferiti al Presidente della Giunta Regionale con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3230 del 18.07.2002.

6. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Altro aspetto importante legato alla tutela delle acque destinate al consumo umano è la individuazione e la disciplina delle aree di salvaguardia previste dalla Legge 36/94 e riproposte anche dal testo unico sulle acque (D. Lgs. 152/99).

Attualmente la Regione sta avviando con le Autorità di ATO gli studi finalizzati alla definizione di tali aree.

d) Accordo di Programma Quadro

Per dare ulteriore corpo e sviluppo alle politiche prima enunciate, la Regione ha in fase di perfezionamento con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e gli altri Ministeri interessati, un importante Accordo di Programma Quadro.

L'accordo prevede investimenti pluriennali sostenuti da fondi del Ministero dell'Ambiente, della Regione e degli ATO.

I filoni di intervento previsti riguardano:

- programmi di salvaguardia e tutela delle risorse idriche anche attraverso la razionalizzazione e il potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue;
- programmi di razionalizzazione ed ammodernamento dei grandi sistemi acquedottistici, con particolare riguardo ad interventi mirati alla riduzione delle perdite in rete;
- progetti per il riutilizzo delle acque reflue depurate nei settori industriale ed agricolo;
- progetti di monitoraggio quali-quantitativo di particolari matrici ambientali.

L'APQ è destinato ad orientare le azioni in campo ambientale per i prossimi anni.

e) Indirizzi operativi per il conseguimento degli obiettivi

Per conseguire gli obiettivi prima descritti è necessario un impegno convergente di tutti i soggetti sottoscrittori del "Patto per lo sviluppo" direttamente interessati al tema specifico, anche se in maniera diversa a seconda dei rispettivi ruoli.

A tale scopo si riporta in allegato la "Scheda di fattibilità" relativa agli obiettivi sopra descritti.

La stessa contiene i principali compiti attribuiti e attribuibili ai singoli attori (Scheda n.3).

Gli impegni economico-finanziari delle azioni complessive che riguardano in special modo la Regione, vengono trattati nella sezione finale del documento.

3) Monitoraggio

La crescita delle interazioni delle attività umane con l'ambiente e le risorse idriche impone la necessità di controllare il ciclo completo delle acque sia per la parte naturale che per quella modificata.

Gli aspetti quantitativi da considerare riguardano gli apporti meteorici ed i processi evaporativi, il deflusso naturale nei corsi d'acqua e nei canali artificiali, gli accumuli, i livelli e le portate in entrata e uscita dei laghi naturali e degli invasi, i livelli delle falde sotterranee e le portate delle sorgenti

puntuali e lineari (restituzioni sorgive in alveo), i prelievi dalle acque superficiali, le derivazioni e le restituzioni.

Gli aspetti qualitativi riguardano i parametri chimico-fisici e microbiologici da controllare per garantire l'idoneo stato ambientale e le adeguate condizioni dei differenti usi derivati.

La Regione Umbria ha avviato dagli anni '80 la strutturazione della rete idrometrica e termopluviometrica sui principali bacini e corpi idrici della regione, dapprima ad integrazione di quella del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, successivamente acquisendola direttamente.

La rete di monitoraggio, che fa capo al Servizio Idrografico Regionale, attualmente è composta da 115 stazioni con 329 sensori.

Esistono poi stazioni in capo alle Province, in particolare nelle aree dei principali laghi regionali (Trasimeno) e stazioni attivate da altri enti (IRPI-CNR in particolare).

Tutti i sistemi di monitoraggio e controllo sono sviluppati per confluire in un unico sistema di riferimento che è il S.I.A. Regionale, dal quale potranno attingere tutti i soggetti incaricati del governo e della gestione della risorsa idrica.

Nell'ambito del Piano di emergenza idrica 2002 è stato previsto l'adeguamento tecnologico di una parte delle stazioni regionali esistenti e l'integrazione di nuovi punti di interesse.

Per le acque sotterranee la Regione prima, e l'ARPA poi hanno sviluppato una rete di controlli in discreto ed automatico organica dal 1998.

I controlli sono localizzati sui principali acquiferi di interesse regionale, le aree alluvionali, i rilievi calcarei e il complesso vulcanico Vulsino: la rete in automatico comprende piezometri per la misura del livello di falda (acquiferi alluvionali in particolare) e stazioni idrometriche delle portate sorgive.

Con il Piano di emergenza idrica sono stati sviluppati altri progetti che porteranno ad ottimizzare le reti automatiche, coprendo tutte le principali emergenze idriche puntuali regionali. I dati saranno poi utilizzati per lo sviluppo di modellistica quantitativa previsionale, strumento ottimale per la pianificazione delle risorse.

Nell'ambito dello stesso piano sono state inserite poi azioni per il controllo delle portate immesse nei principali acquedotti ad uso potabile, in modo da avere il quadro reale della situazione finora oggetto di stime e discussioni.

Al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici si affianca quello qualitativo, normato dal recente D. Lgs. 152/99 su corsi d'acqua, laghi e acque sotterranee sia per la definizione dello stato ambientale che per gli usi specifici (balneazione, vita dei pesci, uso potabile di corpi idrici superficiali).

La rete è in funzione dal 2000 per le acque superficiali (in precedenza era attiva la rete riferita alla L. 319/76) e dal 1998 per quelle sotterranee, con un buon grado di completamento e sviluppo, sviluppo peraltro dinamico in funzione dello stato e delle problematiche evidenziate.

Esiste inoltre una rete automatica di rilevamento di parametri chimico-fisici che interessa i principali corsi d'acqua e laghi regionali che può fornire utili elementi di raccordo con misure e analisi puntuali.

Per quanto attiene al monitoraggio dei principali depuratori ad uso civile della regione, ad un loro controllo analitico discreto non corrisponde un idoneo sistema di rilevazione delle portate trattate, cosa che riduce la capacità di valutazione dei carichi inquinanti rilasciati e dell'efficienza dei sistemi presenti.

Nel settore degli scarichi privati il quadro conoscitivo si limita ad alcuni controlli non ancora strutturati. In questo settore è importante convogliare le energie regionali per poter giungere ad una sistemazione delle modalità di controllo e autocontrollo (previste dal D. Lgs 152/99) e trovare il giusto approccio ai problemi derivanti dall'individuazione di corpi idrici sensibili e relativi bacini idrografici.

Per una corretta valutazione delle risorse utilizzate è inoltre indispensabile poter monitorate i principali prelievi ad uso industriale ed agricolo, soggetti a concessione regionale o autorizzazione provinciale, trovando il giusto modo di acquisire e controllare i volumi almeno su base annua.

4) Sintesi delle proposte e delle risorse finanziarie

Di seguito vengono riassunte le principali azioni da intraprendere nell'immediato e nel medio periodo nei seguenti quattro fronti strategici tenendo conto che le proposte confluiscono tutte nei Piani e nei Programmi generali (APQ, DOCUP, DPCM Ambiente) tutti ricompresi nelle proposte che sostanziano il "Patto per lo Sviluppo".

1. REGIMAZIONE

- a) rafforzamento delle attività manutentorie dei corsi d'acqua regionali;
- b) opere per la riduzione del rischio idraulico nelle aree che il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) indica a grave rischio idrogeologico;
- c) rilevamento in tempo reale dei rischi di esondazione per le aree di cui al punto b).

2. USO PLURIMO

- a) emergenza idrica: proseguimento delle azioni già intraprese in direzione dei sistemi acquedottistici e dei progetti per il risanamento delle reti di distribuzione;
- b) emergenza Trasimeno: accelerazione dei progetti previsti dal Piano di Bacino del Fiume Tevere;
- c) uso delle acque per il comparto agricolo anche mediante la ottimizzazione e l'integrazione dei Bacini di Montedoglio e del Chiascio sia per il Comprensorio del Trasimeno sia per gli

altri Compensori irrigui della regione. Avvio ed ampliamento dei progetti per il riutilizzo delle acque azotate e dei progetti innovativi per l'irrigazione;

- d) uso delle acque per il comparto industriale: avvio dei progetti sperimentali per il riutilizzo delle acque di risulta dai trattamenti degli impianti di depurazione degli scarichi civili.

3. SALVAGUARDIA E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

- a) Piano Regionale di Tutela delle Acque: predisposizione dei documenti per la prima adozione;
- b) zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari, aree sensibili: ulteriori proposte di delimitazione delle zone vulnerabili e avvio dei Programmi di Azione previsti dal D. Lgs. 152/99, d'intesa con l'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- c) aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano: individuazione e prime decisioni;
- d) impianti di depurazione delle acque reflue civili: avvio dei programmi previsti dall'APQ per l'implementazione della capacità depurativa nei grandi centri urbani in rapporto alla perimetrazione, già effettuata, dei bacini drenanti delle aree sensibili. Fitodepurazione: ulteriori interventi per la realizzazione di impianti a servizio di piccoli centri abitati;
- e) utilizzo in agricoltura dei reflui zootecnici e fanghi di depurazione: emanazione della nuova direttiva regionale con la finalità di ottimizzarne l'uso a fini agricoli e di salvaguardare i corpi idrici;
- f) lago Trasimeno: puntuali azioni di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto dal Piano Stralcio, redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, e dalle decisioni regionali prima richiamate.

4. MONITORAGGI E CONTROLLI

- a) Sistema Informativo Ambientale (SIA): potenziamento del sistema;
- b) ARPA: progetto di ampliamento dei sistemi di monitoraggio sulla qualità e sulla quantità della risorsa idrica;
- c) acque sotterranee: proseguimento dei progetti speciali (LIFE, ecc.) finalizzati alla salvaguardia dei principali acquiferi regionali.

Il quadro economico-finanziario a sostegno delle azioni richiamate nella sopra esposta sintesi e relativo alle attività già avviate o che saranno sviluppate nel corso dell'anno 2004 e seguenti, è così rappresentato:

Regimazione		
<i>Azioni</i>	<i>Risorse necessarie</i>	<i>Risorse disponibili</i>
Manutenzione corsi d'acqua regionali	€ 3.000.000,00 ⁽¹⁾	€ 2.000.000,00 ⁽¹⁾
Opere di riduzione del rischio idrogeologico	€ 500.000.000,00	€ 113.000.000,00 ⁽²⁾
Allarme del rischio di esondazione	€ 1.300.000,00	€ 800.000,00

Uso plurimo		
<i>Azioni</i>	<i>Risorse necessarie</i>	<i>Risorse disponibili</i>
emergenza idrica	€ 63.000.000,00 ⁽³⁾	€ 63.000.000,00 ⁽³⁾
emergenza Trasimeno	€ 260.128.000,00 ⁽⁴⁾	€ 103.697.000,00 ⁽⁴⁾
uso delle acque per il comparto agricolo	€ 15.750.000,00 ⁽⁵⁾	€ 6.000.000,00 ⁽⁵⁾
uso delle acque per il comparto industriale	€ 18.850.000,00 ⁽⁶⁾	€ 15.171.000,00 ⁽⁶⁾

Salvaguardia e tutela delle risorse idriche		
<i>Azioni</i>	<i>Risorse necessarie</i>	<i>Risorse disponibili</i>
Piano Regionale di Tutela delle Acque	€ 750.000,00	€ 0,00
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari, aree sensibili	€ 500.000,00	€ 0,00
aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano	€ 300.000,00	€ 0,00
impianti di depurazione delle acque reflue civili	€ 84.500.000,00	€ 39.770.000,00
utilizzo in agricoltura dei reflui zootecnici e fanghi di depurazione	€ 80.000,00	€ 0,00
lago Trasimeno	€. ⁽⁷⁾	€. ⁽⁷⁾

Monitoraggi e controlli		
<i>Azioni</i>	<i>Risorse necessarie</i>	<i>Risorse disponibili</i>
Sistema Informativo Ambientale e implementazione idrografico regionale	€ 2.000.000,00	€ 900.000,00
ARPA	€ 1.335.000,00	€ 1.335.000,00
acque sotterranee	€ 1.716.000,00 ⁽⁸⁾	€ 1.716.000,00 ⁽⁸⁾

NOTE AL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

- (1) Importi riferiti al solo anno 2004;
- (2) Risorse totali assegnate in tre annualità;
- (3) Restano escluse le necessità derivanti da progetto di P.R.G.A.;
- (4) Importo comprensivo del costo dell'intervento di adduzione dall'invaso di Montedoglio alle reti irrigue del comprensorio del Lago Trasimeno;
- (5) Importo relativo al solo intervento per il utilizzo acque reflue trattate del depuratore di Castiglione del Lago nel consorzio irriguo;
- (6) Importo riferito agli interventi di adeguamento depuratori e riutilizzo acque reflue degli impianti di Camposalese di Spoleto, Casone di Foligno e Orvieto Centrale;
- (7) Importi da quantificare a seguito della valutazione dell'efficacia degli interventi già attivati;
- (8) Importi non comprensivi dei fabbisogni che scaturiranno dal Piano di Tutela delle Acque e delle ulteriori necessità che potrebbero rendersi necessarie a completamento delle campagne di monitoraggio previste in emergenza idrica.

ALLEGATI

- Schede di fattibilità degli obiettivi per ciascuna azione proposta
- Tavola dei sottobacini idrografici dell'Umbria
- Grafici relativi a fabbisogni e prelievi idrici

SCHEMA DI FATTIBILITA' N. 1

Azione: Regimazione

Obiettivo: rafforzamento delle attività manutentorie dei corsi d'acqua regionali

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none">- redige un piano triennale per la manutenzione dei corsi d'acqua regionali;- finanzia gli interventi di manutenzione ai sensi della L. 183/89, della legge sulla bonifica integrale e su risorse provenienti dai canoni di concessione demaniale;
Province	<ul style="list-style-type: none">- impegno a promuovere Accordi di programma con i soggetti attuatori;- controllo delle attività di manutenzione.
Comunità Montane	<ul style="list-style-type: none">- attuazione degli interventi di manutenzione.
Consorzi di Bonifica	<ul style="list-style-type: none">- attuazione degli interventi di manutenzione.
Privati	<ul style="list-style-type: none">- pagamento dei canoni di concessione demaniali;- manutenzione dei fossi di competenza;

Obiettivo: opere per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree che il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) indica a grave rischio idrogeologico.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none">- attua l'APQ "Difesa del suolo";- controllo sulla realizzazione degli interventi.
Province	<ul style="list-style-type: none">- attuazione degli interventi
Comuni	<ul style="list-style-type: none">- attuazione degli interventi
Consorzi di bonifica	<ul style="list-style-type: none">- attuazione degli interventi
Autorità di bacino	<ul style="list-style-type: none">- deperimetrazione delle aree dopo gli interventi

Obiettivo: rilevamento in tempo reale dei rischi di esondazione per le aree a rischio idrogeologico.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none">- avvio del Centro funzionale;- progetto per la razionalizzazione della rete di monitoraggio;- attuazione dell'intervento;- gestisce il sistema di monitoraggio e le fasi di allerta.

SCHEMA DI FATTIBILITA' N. 2

Azione: *Uso ottimale delle risorse idriche*

Obiettivo: attuazione del “Piano per l'emergenza idrica”, realizzazione dei sistemi acquedottistici di rilevanza regionale.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	- finanziamento delle opere previste con il Piano per l'emergenza idrica; - approvazione degli interventi.
Autorità di ATO	- realizzazione degli interventi.
Comuni	- realizzazione degli interventi.

Obiettivo: pianificazione della risorsa idrica ad uso potabile, uso sostenibile della risorsa e risanamento delle reti di distribuzione.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	- adotta il Piano Regionale generale degli Acquedotti; - emana un regolamento attuativo per la riduzione delle perdite in rete degli acquedotti; - norme per rendere obbligatorio il risparmio della risorsa idropotabile per il comparto delle utenze pubbliche e per alcune attività produttive (bar, ristoranti, attività ricettive ecc.) ed industriali; - finanzia incentivi per il risparmio della risorsa idropotabile per il comparto delle utenze civili, in accordo con le Autorità di ATO e le Associazioni di Categoria; - promuove campagne informative per la riduzione dei consumi.
Autorità di ATO	- redige i Piani d'Ambito in funzione del P.R.G.A.; - controllo sull'attività del gestore per la riduzione delle perdite in rete; - programmazione e progettazione degli interventi; - promuove campagne informative per la riduzione dei consumi.
Gestori di ATO	- realizzano interventi per la riduzione delle perdite in rete; - prevedono, in base agli incentivi regionali, la riduzione della tariffa delle utenze civili che hanno installato apparecchiature per il risparmio; - controllano le utenze private che hanno installato apparecchiature per il risparmio della risorsa idropotabile; - controllano l'applicazione delle norme per rendere obbligatorio il risparmio della risorsa idropotabile da parte delle utenze pubbliche, imprenditoriali ed industriali.
Privati	- installano apparecchiature per il risparmio della risorsa idropotabile; - adottano comportamenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici.

Obiettivo: uso sostenibile della risorsa idrica per fini irrigui.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	- finanzia incentivi per l'uso sostenibile della risorsa idrica a fini irrigui, anche con aumento dei canoni di concessione delle acque pubbliche;
Province	- controllo delle utenze irrigue;
Privati	- realizzazione di impianti irrigui a goccia; - riconversione delle colture verso coltivazioni meno idroesigenti.
ARPA	- monitoraggio e controllo delle azioni.

Obiettivo: emergenza Trasimeno.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	- gestione economico-finanziaria delle risorse previste con l'emergenza idrica; - attuazione del Piano Stralcio del Trasimeno redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere; - approvazione degli interventi.
Provincia di Perugia e Comunità Montana Monti del Trasimeno	- realizzazione degli interventi; - controllo sul territorio.
Autorità di ATO n. 1	- realizzazione degli interventi.
ARPA	- monitoraggio del Lago Trasimeno.

SCHEMA DI FATTIBILITA' N. 3

Azione: salvaguardia e tutela delle risorse idriche

Obiettivo: Ulteriori proposte di delimitazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e avvio dei Programmi di Azione; individuazione di zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari; definitiva perimetrazione delle aree sensibili.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none">- perimetrazione catastale delle due zone vulnerabili ai nitrati già individuate ("Petrignano di Assisi" e "S.Martino in Campo");- individuazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati;- individuazione di zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari;- conclusione dell'iter burocratico per la definitiva perimetrazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/99;- predisposizione e attuazione dei Programmi di Azione sulle zone vulnerabili ai nitrati individuate ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/99.
ARPA	<ul style="list-style-type: none">- istituzione o implementazione di reti di monitoraggio locali finalizzate al reperimento di dati analitici necessari alla individuazione/aggiornamento delle zone vulnerabili;- definizione di Protocolli d'intesa e convenzioni operative con le Autorità di ATO e/o i Gestori del SII finalizzati alla verifica dell'efficienza depurativa dei principali impianti di depurazione presenti sul territorio regionale;- supporto tecnico-scientifico ai soggetti impegnati nella predisposizione dei Programmi di azione per le zone vulnerabili.
Autorità di ATO	<ul style="list-style-type: none">- definizione di Protocolli d'intesa con i soggetti deputati ai controlli sul territorio relativamente a problematiche di comune interesse tra le quali quelle legate al rilascio di nutrienti da parte dei maggiori impianti di depurazione per reflui civili;- convenzioni operative tecniche con ARPA.
Associaz. di categoria	<ul style="list-style-type: none">- definizione ed attuazione di protocolli con i Soggetti pubblici finalizzati, in via prioritaria, alla sensibilizzazione degli operatori del settore agricolo anche mediante corsi di formazione professionale ed iniziative di informazione sugli obiettivi che i "Programmi di Azione" intendono perseguire;- promozione di iniziative associative per la gestione delle attività operative coinvolgendo anche le associazioni dei terzisti ai fini della specializzazione ed evoluzione delle prestazioni.
Soggetti economici	<ul style="list-style-type: none">- adesione ad accordi e programmi concordati tra Soggetti pubblici ed Associazioni di categoria quale reale contributo al perseguimento degli obiettivi specifici;- adozione di comportamenti coerenti con i contenuti degli atti prodotti dalla Regione.

Obiettivo: individuazione e prime decisioni in merito alle aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none">- adozione dell'Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni contenente le linee guida per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del D. Lgs. 152/99;- predisposizione di atti al fine di assicurare l'omogeneità e il coordinamento delle azioni intraprese dalle tre Autorità di ATO per la definitiva individuazione e perimetrazione delle aree di salvaguardia;- predisposizione della disciplina tecnica in merito alla gestione delle attività antropiche sui territori interessati dalle perimetrazioni.
Autorità di ATO	<ul style="list-style-type: none">- predisposizione di accordi con l'ARPA per la definizione delle modalità operative di perimetrazione delle "aree di salvaguardia";- individuazione preliminare delle aree di salvaguardia;- perimetrazione definitiva delle aree di cui sopra nel rispetto dei contenuti delle linee guida.
ARPA	<ul style="list-style-type: none">- predisposizione di accordi con le Autorità di ATO finalizzati alla definizione delle modalità operative di perimetrazione delle "aree di salvaguardia" di cui all'art. 21 del D. Lgs. 152/99

Obiettivo: avvio dei programmi previsti dall'APQ per l'implementazione della capacità depurativa nei grandi impianti di depurazione delle acque reflue civili; ulteriori interventi per la realizzazione di impianti di fitodepurazione a servizio di piccoli centri abitati.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione degli interventi atti a favorire la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei con particolare riferimento al miglioramento della capacità depurativa degli impianti di depurazione a servizio dei maggiori centri urbani umbri nell'ottica della riduzione di azoto immesso nei bacini drenanti delle aree sensibili; - attivazione di interventi atti a favorire il miglioramento della qualità delle acque derivanti dagli impianti di depurazione che gravano su corpi idrici superficiali di particolare pregio (ad es.: Trasimeno, Clitunno, Palude di Colfiorito); - interventi pilota per la realizzazione di impianti di fitodepurazione a servizio di nuclei e centri abitati con popolazione inferiore a 2.000 a.e..
Autorità di ATO e Gestori del SII	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di progetti e programmi ed esecuzione degli interventi individuati dalla Regione nell'APQ; - adeguamento dei Piani di Ambito ai contenuti ed alle priorità di intervento individuate con l'APQ; - attuazione degli interventi prioritari previsti nel rispetto dei limiti temporali fissati.
ARPA	<ul style="list-style-type: none"> - accordi operativi con le Autorità di ATO per la definizione di programmi di controllo e monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia depurativa dei principali impianti di depurazione dell'Umbria.

Obiettivo: emanazione della nuova direttiva regionale in materia di utilizzazione in agricoltura dei reflui zootecnici e fanghi di depurazione.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none">- adozione della nuova disciplina tecnica;- impegno ad adeguare tale documento alle eventuali novità legislative nazionali.
Province	<ul style="list-style-type: none">- stipula di accordi e protocolli con ARPA per ottimizzare le attività di controllo e prevenzione sul territorio.
ARPA	<ul style="list-style-type: none">- stipula di accordi e protocolli con le Amministrazioni Provinciali per ottimizzare le attività di controllo sul territorio;- avvio di accordi e programmi di supporto tecnico ai singoli Comuni.
Comuni	<ul style="list-style-type: none">- immediata istituzione dello “speciale elenco delle aziende che operano la utilizzazione agronomica dei reflui e dei fanghi;- eventuali decisioni da parte dei Sindaci per la salvaguardia della salute umana e della salubrità dell’ambiente (divieti periodici, revoche, ecc.);- predisposizione di accordi e protocolli operativi con ARPA e Province finalizzati al supporto tecnico-scientifico nelle fasi istruttorie di valutazione delle domande di utilizzazione.
Associaz. di categoria	<ul style="list-style-type: none">- Accordi di programma con i soggetti pubblici finalizzati alla sensibilizzazione e formazione degli operatori del settore anche mediante corsi di formazione professionale tecnici e iniziative di informazione;- definizione ed attuazione di protocolli con i singoli Comuni finalizzati alla migliore attuazione delle procedure previste dalla normativa;- promozione di iniziative associative per la gestione delle attività operative coinvolgendo anche le associazioni dei terzisti ai fini della specializzazione ed evoluzione delle prestazioni.
Soggetti economici	<ul style="list-style-type: none">- promozione e adesione ad accordi e programmi concordati tra i Comuni e le Associazioni di categoria quale reale contributo al perseguimento degli obiettivi specifici;- comportamenti coerenti con i contenuti della direttiva.

Obiettivo: puntuali azioni di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto dal Piano Stralcio e dalle decisioni regionali in merito al lago Trasimeno.

Attori coinvolti	Compiti
Regione	- attuazione dei programmi e dei progetti previsti dagli accordi Stato-Regione e dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere.
Autorità di ATO e Comuni	- realizzazione dei progetti già definiti in soccorso della crisi idrica; - realizzazione di programmi speciali di intervento nel campo della depurazione delle acque, delle reti fognarie e degli acquedotti; - realizzazione del progetto per il riutilizzo a scopi irrigui delle acque provenienti dall’impianto di depurazione di Castiglione del Lago.
Provincia di Perugia	- attuazione dei programmi e dei progetti relativi alla manutenzione dei corsi d’acqua e dragaggio del lago.
ARPA	- predisposizione ed avvio di studi e progetti specifici, concordati con l’Amministrazione Regionale, per l’effettiva attuazione dei contenuti del Piano stralcio; - attività di controllo sul territorio.
Soggetti economici	- promozione e adesione ad accordi e programmi concordati con i Soggetti pubblici quale reale contributo al perseguimento degli obiettivi specifici; - comportamenti coerenti con i programmi emanati dai diversi soggetti pubblici.

TAV. A – SOTTOBACINI IDROGRAFICI





FIG. 1 - FABBISOGNO IDRICO USO CIVILE PER BACINO IDROGRAFICO



Fonte: PRGA, 2002, ARPA UMBRIA

FIG. 2 - FABBISOGNO IRRIGUO PER BACINO IDROGRAFICO




FIG. 3 - SUPERFICIE IRRIGATA PER FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO




FIG. 4 - SUPERFICIE IRRIGATA PER METODO IRRIGUO




FIG. 5 - FABBISOGNO IDRICO DEL SETTORE ZOOTECNICO PER BACINO IDROGRAFICO




FIG. 6 - FABBISOGNO IDRICO PER USO INDUSTRIALE PER BACINO IDROGRAFICO (AZIENDE MANIFATTURIERE CON PIÙ DI CINQUE ADDETTI)







FIG. 7 - PRELIEVI AUTORIZZATI PER BACINO IDROGRAFICO



Regione dell'Umbria (territorio Lago Trasimeno)
Andamento delle precipitazioni (pluviometro S. Savio) nel periodo gennaio 2003 - settembre 2003
 (aggiornato al 30/09/2003)



R regione dell'Umbria - Servizio Difesa del Suolo, Cave, M. Inerte ed Acque Minerali - 2^a Sezione
Serie storica dell'Irradimento L. ago Trasimero dal 1912 al 2002
(I valori sono determinati in base all'Irradimento giornaliero)



L'attuazione in Umbria del Decreto leg.vo n. 31/2001

Con la direttiva n. 98/83/CE la Comunità Europea ha dettato nuove norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. La legislazione italiana ha recepito la direttiva emanando il Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e il Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2002 di modifica ed integrazione del primo.

I nuovi decreti introducono importanti novità nella materia, tra le quali la riduzione dei vecchi parametri da analizzare (soprattutto quelli a valenza estetica ed organolettica) e l'introduzione di nuovi (quali l'Acrilammide, il Boro, il Bromato, l'Epicloridrina, ecc.), la distinzione di punti di campionamento in esterni (di competenza delle AZ. USL) ed interni (di competenza dei Gestori delle reti acquedottistiche), la possibilità di commercializzare le acque destinate al consumo umano tramite imbottigliamento, le nuove responsabilità dei Gestori degli acquedotti (Servizi idrici integrati - SII) e delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) di recente istituzione. Queste per citarne solo alcune tra le più importanti.

La Giunta regionale, in attuazione dei decreti citati, con deliberazione n. 1425/2001, ha emanato proprie linee di indirizzo per la ispezione degli impianti, la fissazione dei punti di controllo analitici e la loro frequenza, specificando altresì le competenze delle Az. USL, titolari della attività di vigilanza e controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano. Lo scopo dell'atto era anche quello di gestire la fase di transizione, soprattutto alla luce dell'istituzione dei nuovi enti quali le Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) ed i Gestori dei Servizi idrici integrati (SII):

- 1) una fase iniziale nella quale, in via transitoria, si sarebbero dovuti mantenere in vigore i punti di controllo, le frequenze ed i parametri, come previsti dal DPR 236/88, ed una prima revisione del programma, in funzione della razionalizzazione dei punti di campionamento;
- 2) una seconda fase nella quale, per la redazione del nuovo programma, andava verificato con gli enti gestori il piano dei controlli interni al fine di integrare lo stesso con il programma dei controlli esterni della Az. USL;
- 3) terza fase che si è conclusa nel 2003, che prevedeva l'applicazione, nel corso dell'anno, del nuovo programma concordato con l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), le Autorità d'ambito territoriale ottimale, ed i Gestori dei servizi idrici integrati, nonché la definizione dei protocolli tecnici per la gestione uniforme sul territorio regionale dell'attività di vigilanza delle Az. USL.

L'Assessorato regionale alla Sanità si è assunto quindi l'onere di coordinare da un punto di vista tecnico-operativo, attraverso riunioni periodiche, i principali Enti coinvolti nell'attuazione dei decreti e degli indirizzi regionali, soprattutto nella fase di passaggio dalla vecchia normativa

alla nuova, e cioè, oltre agli stessi servizi regionali competenti, l'ARPA, gli ATO e i Gestori dei servizi idrici integrati.

Si ricorda che questi organismi sono nati in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La istituzione di questi soggetti (ATO e SII), secondo il legislatore, ha lo scopo essenziale di superare la frammentazione delle gestioni con il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

Il SII attua i controlli ispettivi degli impianti di attingimento fino al punto di consegna (contatore), verifica la sussistenza delle aree di salvaguardia previste dalla normativa vigente ed effettua indagini analitiche atte ad accertare se le acque siano tali da consentire l'utilizzazione a scopo potabile senza alcun trattamento o con trattamento.

Il SII è deputato generalmente ad effettuare i primi controlli interni consistenti nella verifica della corrispondenza dei valori dei parametri analitici ai valori caratteristici di una buona qualità dell'acqua destinata al consumo umano, a far rispettare quindi i valori di parametro così come prefissati dalla normativa e, conseguentemente è tenuto alla collaborazione con le Az. USL (che effettuano i controlli esterni) e le Autorità d'ambito territoriale ottimale, in ordine ad eventuali misure da adottare in casi di superamento, o di rischio di superamento del valore-soglia dopo la fornitura. Esiste quindi una cooperazione tra gli Enti tesa a favorire il rapporto tra gestore ed organo di vigilanza. E' evidente l'opportunità del coordinamento regionale, già operante in Umbria, che ha lo scopo principale di favorire l'interscambio tra questi soggetti, soprattutto con le Az. USL, nonché l'omogeneità applicativa.

I Gestori dei Servizi Idrici Integrati sono tenuti infatti ad una stretta collaborazione con le Az. USL, responsabili del giudizio igienico delle acque e depositarie della memoria storica sulla qualità e sulla sanità delle acque degli acquedotti, ma sono anche chiamati attivamente al controllo analitico delle acque (controlli interni) ed alla gestione, insieme alle Az. USL, delle situazioni di non conformità dei parametri rispetto ai valori di qualità espressi dalla recente normativa.

Riguardo a questo ultimo punto, è opportuno sottolineare che è stato recentemente approvato dalla Giunta regionale un atto che comprende, tra l'altro, il protocollo tecnico per la gestione uniforme sul territorio regionale dell'attività di vigilanza delle Az. USL.

In buona sostanza la Regione ha implementato il piano regionale di attuazione del Decreto legislativo n. 31/01 e s.m.i. (DGR n. 1425/01) con linee guida che si riferiscono ai criteri di omogeneità per il controllo, l'identificazione dei punti di prelievo interni ed esterni, la frequenza delle analisi delle acque destinate al consumo umano, nonché gli interventi nei casi di superamento dei limiti di legge dei parametri.

Un momento importante dell'applicazione del Piano Regionale è la informatizzazione e codifica dei punti di controllo, da parte dell'ARPA, in collaborazione con le Az. USL e gli ATO, che comprende anche la georeferenziazione di tali punti.

I controlli analitici, come già ricordato, si differenziano in interni (Gestori) ed esterni (Az. USL). Il controllo analitico, avendo come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica, deve essere eseguito con la frequenza dovuta e nel rispetto dei programmi di campionamento definiti nei piani di lavoro annuali. L'atto regionale precisa, a questo proposito, che, ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque, è preferibile un numero elevato di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri, piuttosto che l'esecuzione di pochi controlli con rilevamento di numerosi parametri, ovviamente alla luce dell'anamnesi della qualità delle acque dei singoli acquedotti. Altro fattore importante è la verifica delle condizioni delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di captazione, accumulo e distribuzione, effettuate al momento del prelievo, per l'accertamento della eventuale presenza di sversamenti industriali, agricoli, od urbani.

E' quindi non solo opportuna, ma necessaria la valutazione congiunta dei gestori e delle Az. USL delle singole situazioni degli acquedotti, da cui discende una programmazione basata su un attento esame delle serie analitiche storiche (anamnesi). E' necessario altresì mantenere costante la periodicità del campionamento, salvo casi particolari.

L'atto regionale definisce anche il sistema di individuazione dei punti interni ed esterni, per i controlli analitici.

I gestori degli acquedotti individuano, possibilmente concordandoli con le Az. USL, i punti di controlli interni; questi vanno identificati:

- a) alla captazione
- b) ai serbatoi di accumulo
- c) alla distribuzione
- d)

I criteri di identificazione di tali punti, il numero e la tipologia dei parametri chimici, microbiologici e la frequenza analitica devono basarsi su:

- 1) carta di vulnerabilità degli acquiferi nell'area geologica di captazione;
- 2) presenza di area di salvaguardia;
- 3) valori pressori dell'acqua nella rete acquedottistica;
- 4) qualità degli impianti acquedottistici;
- 5) presenza o meno di impianto di potabilizzazione;
- 6) numero di abitanti serviti;
- 7) anamnesi sulla qualità delle acque distribuite.
- 8)

Spetta invece alle Az. USL la individuazione dei punti di controllo esterni.

I criteri per la frequenza di questi, il numero e la tipologia dei parametri chimici e microbiologici devono basarsi su:

- 1) popolazione servita e/o volume di acqua distribuita ogni giorno;
- 5) valutazione congiunta con i gestori degli acquedotti sulle caratteristiche degli impianti e la qualità delle acque.

L'Ente Gestore infine deve comunicare all'Az. USL territorialmente competente, con cadenza mensile, tutti i risultati analitici dei controlli interni e tempestivamente le non conformità. L'Az. USL comunicherà immediatamente i risultati non conformi agli Enti interessati per gli eventuali provvedimenti ed invierà annualmente una relazione al Sindaco, al Gestore ed all'ATO contenente tutti i dati analitici commentati sull'attività di controllo delle acque destinate al consumo umano.

Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso delle acque destinate al consumo umano è fondato sulle risultanze dei controlli analitici, eventualmente integrate anche dalle valutazioni dei laboratori competenti per le determinazioni analitiche, e deve basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche qualitative dell'acqua che tenga conto dei caratteri organolettici e del riscontro analitico dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, e sulla loro rispondenza ai limiti tabellari.

La valutazione è effettuata anche in relazione ai dati forniti dall'esame ispettivo alle fonti di approvvigionamento, alla adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua, nonché sulla base della serie storica (anamnesi) delle analisi eseguite.

La formulazione di tali giudizi nel caso di conformità ai requisiti di qualità fissati dal D.Leg.vo 31/01 (ovvero dal DPR 236/88 fino alla scadenza dei termini di adeguamento) costituisce un momento importante per la valutazione dello stato della qualità delle risorse idriche e per la previsione di cambiamenti che possono subire nel tempo. Maggiore rilevanza tuttavia riveste la gestione degli esiti di non conformità, per l'impatto che può avere sulla salute pubblica.

Fermo restando che il superamento dei limiti comporta l'emissione di un giudizio di non conformità, tuttavia non tutti i casi di non conformità sono indicativi di una vera e propria contaminazione, e di conseguenza non sempre ci si trova di fronte a situazioni di rischio per la salute.

La conoscenza della situazione, e il confronto con le serie storiche relative al parametro in esame, consente di stabilire se il superamento del valore limite è un evento occasionale oppure è coerente con esse e pertanto in qualche misura prevedibile.

Qualora l'Az. USL verifichi che le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro A e B dell'Allegato I al D.Leg.vo 31/01, comunica al gestore il superamento e, se necessario, propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica.

Sia che vengano adottati o meno provvedimenti cautelativi il Gestore, individuate le cause, dovrà attuare i correttivi gestionali necessari al ripristino della qualità delle acque erogate; tali provvedimenti saranno comunicati tempestivamente all'ATO ed alla Az. USL, per consentire alla stessa l'effettuazione dei controlli relativi.

Il Sindaco, l'Az. USL, l'ATO ed il Gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti da ciascuno adottati.

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 12-12-2003

REGIONE LOMBARDIA

DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE.*

*Fonte: Bollettino Ufficiale Della Regione Lombardia N. 51 del 16 dicembre 2003, Suppl. ord. n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani;

- b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

- a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
- b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
- c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;
- d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;
- e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
- f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 2

(Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi)

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero a società pubbliche necessariamente maggioritarie, i cui soci portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedura aperta e ad evidenza pubblica.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari degli stessi. Qualora previsto, i proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi allorché, per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti, intendano avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi di tale normativa. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati

rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime

degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

- a) sono stabiliti standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo

sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

ARTICOLO 3

(Garante dei servizi locali di interesse economico generale)

1. E' istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.
2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

ARTICOLO 4

(Osservatorio regionale risorse e servizi)

1. L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi.
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), attraverso l'Osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività:
 - a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
 - b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
 - c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;

- d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
- e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
- f) redigere capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;
- g) comparare le carte dei servizi di cui all'articolo 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
- h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati, al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all'articolo 6;
- i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
- j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
- k) rilevare, sulla base di studi e ricerche, le tendenze del mercato dei servizi;
- l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali;
- m) monitorare lo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi.

3. L'Osservatorio risorse e servizi redige un rapporto annuale contenente le informazioni relative ai titoli previsti dalla presente legge da inviare al Consiglio regionale.

ARTICOLO 5

(Zone territoriali e soggetti svantaggiati)

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei servizi di cui alla presente legge. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono stabiliti nei titoli relativi alle norme di settore.

2. Con regolamento regionale, sentiti l'Unione province lombarde (UPL), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM) ed il Garante dei servizi, sono individuati le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle zone territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione dei fondi di cui al comma 3.

3. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1.

ARTICOLO 6
(Contratto di servizio)

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
- c) il livello e la qualità delle prestazioni;
- d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
- e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
- f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
- g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
- h) la definizione dei rapporti economici;
- i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
- j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
- k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
- l) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
- m) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.

ARTICOLO 7
(Carta dei servizi)

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:

- a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
- b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;

- d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
- e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
- f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
- g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all'Osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all'Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo.

3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.

ARTICOLO 8

(Monitoraggio dell'erogazione dei servizi)

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:

- a) la verifica periodica a campione;
- b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
- c) il controllo di qualità sui servizi prestati;
- d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso.

2. La Giunta regionale, sentiti l'UPL, l'ANCI, l'UNCCEM e d'intesa con il Garante dei servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.

3. La Giunta regionale, tramite l'Osservatorio risorse e servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.

4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei servizi, e sulla scorta di una pluralità di parametri riguardanti il servizio, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza, che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.

5. Il comune, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, trasmette all'Osservatorio risorse e servizi le osservazioni e i reclami degli utenti.

ARTICOLO 9

(Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei servizi)

1. La Regione promuove azioni a sostegno degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all'affidamento congiunto di più servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione dei servizi.

2. Con regolamento regionale sono approvati criteri e modalità per la concessione di contributi che favoriscono:

- a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei servizi ed alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei servizi;
- b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio.

ARTICOLO 10

(Diritto di accesso e di interconnessione delle reti)

1. Al fine di consentire l'estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l'erogazione di un determinato servizio, devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.

2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), e quanto contenuto nelle normative relative ai servizi, sono tutelati davanti al Garante dei servizi.

ARTICOLO 11

(Incentivi e altri interventi agevolativi)

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla legge regionale

24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR s.p.a..

2. La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari procedimenti autorizzativi.

ARTICOLO 12 (Disposizioni particolari)

1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall'articolo 113, comma 15 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui all'articolo 55, comma 3, al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province). Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

ARTICOLO 13 (Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli

enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
- d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
- f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione impronta la gestione del ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I e delle direttive europee in materia.

3. E' di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

ARTICOLO 15 (Funzioni dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati.

ARTICOLO 16 (Funzioni delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997 spetta alle province:

- a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
- b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, relative:
 - 1) alle infrastrutture per la raccolta differenziata, alla discarica di rifiuti inerti, così come definita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), alle altre operazioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 22/1997, ad esclusione delle operazioni che spettano alla Regione e indicate dall'articolo 17, comma 1, lettera b, punto 1, e delle operazioni di cui all'articolo 46 del d.lgs. 22/1997;
 - 2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 22/1997;

- c) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- d) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli olii usati, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli olii usati);
- e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;
- f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
- g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;
- h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo.

ARTICOLO 17 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

- a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
- b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per impianti:
 - 1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul nel suolo, ai sensi dell'allegato B, punto D1, del d.lgs. 22/1997, incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro

- mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997;
- 2) che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 22/1997;
 - 3) che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;
 - e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
 - f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
 - g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
 - h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
 - i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

ARTICOLO 18

(Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto)

1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.

2. L'ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997.

3. La Giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di relazione dei comuni e dei gestori degli impianti di recupero e smaltimento con l'Osservatorio regionale sui rifiuti, anche con riferimento agli aspetti divulgativi delle informazioni comunque raccolte e stabilisce l'organizzazione per la raccolta e la sistematizzazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Con le stesse modalità, e in collaborazione con il CONAI, istituisce un sistema unificato di certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio effettivamente recuperati e riciclati.

4. L'Osservatorio regionale sui rifiuti:

- a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente commissione consiliare, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informatici;
- b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l'attestazione di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo.

CAPO II PIANIFICAZIONE

ARTICOLO 19 (Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti)

1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le

esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni.

2. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi, e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale definite con il concorso delle province.

3. La pianificazione regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. La pianificazione ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni.

4. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE.

5. L'atto di indirizzi e il programma di gestione dei rifiuti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 20

(Piani provinciali di gestione dei rifiuti)

1. Le province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio.

2. I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione.

3. Di norma, il gestore del servizio destina i rifiuti urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza. Tali rifiuti possono essere conferiti in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora se ne dimostri, in sede di affidamento del servizio, la convenienza in termini di efficacia, efficienza o economicità. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, i comuni che

ricorrono al conferimento in discariche al di fuori della propria provincia di quantitativi superiori al 20% rispetto al proprio fabbisogno di smaltimento, versano un'addizionale del 50% della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica.

4. I piani provinciali contengono, in particolare:

- a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento;
- b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;
- c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali;
- d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, nonché l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti urbani e speciali;
- e) l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento per i rifiuti urbani;
- g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.

5. I piani provinciali hanno efficacia a tempo indeterminato e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. Sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:

- a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti, la provincia predispose il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali;
- b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia;
- c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

6. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni.

CAPO III
BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO

ARTICOLO 21
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. La Regione, fermo restando prioritariamente quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati da parte di soggetti privati, che non siano nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni).
2. Qualora i responsabili non provvedano, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi di cui al comma 1 è individuato dal comune con procedure a evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario.
3. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.
4. I comuni, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997, così come citati dall'articolo 14 del d.m. 471/1999. In questo caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale sulla bonifica delle aree inquinate.
5. I collaudi relativi alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti inquinati nonché alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati, disciplinati dal d.lgs. 22/1997, sono effettuati dai tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).
6. Con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 22
(Azioni per lo sviluppo del recupero)

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

2. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:

- a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;
- c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
- d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 23;
- e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.

4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 (1999/31/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:

- a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità, da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità del compost lombardo;
- b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.

5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui, in particolare, il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti della frantumazione dei veicoli fuori uso (fluff) e gli scarti omogenei di lavorazione industriale.

ARTICOLO 23
(Obiettivi di riciclo e recupero)

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

- a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. 22/1997;
- b) entro il 2005:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;
 - 3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;
- c) entro il 2010:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

ARTICOLO 24

(Fondo per lo sviluppo di azioni
in campo ambientale ed energetico)

1. E' istituito un fondo denominato Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti e di tecnologie idonee alla bonifica dei siti contaminati.
2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione e allo sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, nonché per interventi finalizzati alla mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto, la Regione utilizza il fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti.

TITOLO III DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

ARTICOLO 25

(Finalità)

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:
 - a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;
 - b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;

- c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;
- d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;
- e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I;
- f) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:

- a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;
- b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;
- c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
- d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti;
- e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;
- f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;
- g) impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l'uso di impianti ed apparecchi più efficienti.

3. La Regione inoltre:

- a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;
- b) regola l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
- c) fissa annualmente i tetti alle emissioni di gas effetto serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione, in collaborazione con il ministero competente;
- d) predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

ARTICOLO 26

(Tutela dei consumatori e utenti)

1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori e utenti, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie, anche valorizzando le competenze assegnate nella materia alle camere di commercio.

2. La Regione assicura altresì la protezione dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate di cui all'articolo 5, anche a integrazione di quanto definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Allo scopo, oltre ad altre specifiche iniziative, la Regione favorisce:

- a) la conclusione di accordi con le imprese del settore per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l'utilizzo del gas;
- b) la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;
- c) l'individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;
- d) l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata.

ARTICOLO 27

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono, in particolare:

- a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;
- b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;
- c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici civili di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- d) a effettuare il controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

ARTICOLO 28
(Funzioni delle province)

1. Le province provvedono, in particolare:

- a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;
- b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal d.p.r. 412/1993;
- c) a effettuare il controllo ai sensi del d.p.r. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
- d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;
- e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale.

ARTICOLO 29
(Funzioni della Regione)

1. Spetta alla Regione:

- a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;
- b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
- c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
- d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;
- e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d. lgs 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
- f) rilasciare l'autorizzazione per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate da apposito regolamento ed ai sensi dell'articolo 55, comma 17;
- g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
- h) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;
- i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b).

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IReR, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

ARTICOLO 30

(Pianificazione energetica regionale)

1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma energetico regionale (PER), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PER, determina:

- a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:
 - 1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico;
 - 2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
 - 3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
 - 4) al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
- b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
- c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell'area limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.

2. Il PER, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.

ARTICOLO 31

(Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili)

1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia nel settore dei servizi.
2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.
3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono realizzare, con i paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto.
4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria regionale Finlombarda s.p.a., che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo.
5. L'assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3 sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Unione europea.

ARTICOLO 32

(Gas naturale ed energia elettrica)

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete.
2. Con regolamento regionale è definito il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
 - a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
 - b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

ARTICOLO 33

(Formazione di un mercato efficiente di energia)

1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un'utenza superiore a centomila utenti finali, ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale.

2. La Regione favorisce l'organizzazione di forme associate tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l'effettuazione di analisi costi-benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea.

TITOLO IV DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO

ARTICOLO 34 (Finalità)

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:

- a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;
- b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.

2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:

- a) reti di acquedotti;
- b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
- d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- e) reti di teleriscaldamento;
- f) condutture di distribuzione del gas.

3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

ARTICOLO 35
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono, in particolare:

- a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 38;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
- c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
- d) ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio risorse e servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati.

ARTICOLO 36
(Funzioni delle province)

1. Le province provvedono, in particolare:

- a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.

ARTICOLO 37
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

- a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS;
- b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente titolo;
- c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;

- d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
- e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
- f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia
- g) assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.

ARTICOLO 38

(Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo)

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione.

2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.

ARTICOLO 39

(Realizzazione delle infrastrutture)

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'Osservatorio risorse e servizi.

3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

ARTICOLO 40 (Gestione delle infrastrutture)

1. L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

- a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
- b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;
- c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
- d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
- e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

2. Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 41 (Finalità)

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:

- a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;
- b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- c) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
- d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
- f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;
- g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
- h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità e la protezione dei territori.

3. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:

- a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
- b) individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
- c) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
- d) incentiva l'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;
- e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale.

ARTICOLO 42

(Funzioni dei comuni)

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria.

2. I comuni, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) acquisiscono il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2.

3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorità d'ambito, di cui all'articolo 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

ARTICOLO 43

(Funzioni delle province)

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

- a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

- 1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs.152/1999, previa acquisizione del parere vincolante della Regione;
 - 2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
 - 3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
 - 4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs 152/1999;
 - 5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi dell'articolo 15 del r.d. 1775/1933;
- b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/1999;
 - c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933;
 - d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
 - e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.

2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

ARTICOLO 44 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

- a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;
- b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;
- c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
- d) la riscossione e l'introito dei canoni d'uso delle acque, di cui all'articolo 52, comma 4;

- e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;
- f) la determinazione delle modalità di gestione dei grandi laghi prealpini, anche d'intesa con le regioni e province autonome interessate, l'affidamento delle concessioni relative, la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, nonché le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933;
- g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;
- h) il rilascio di concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua, ai sensi dell'articolo 15 del r.d. 1775/1933.

CAPO II

PIANIFICAZIONE DELLA TUTELA E DELL'USO DELLE ACQUE

ARTICOLO 45

(Piano di gestione del bacino idrografico)

1. Il piano di gestione del bacino idrografico, di seguito piano di gestione, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione dell'Autorità di bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 41, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Il piano di gestione, che costituisce specificazione settoriale del piano territoriale regionale, è articolato per bacini e sottobacini, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. Il piano di gestione, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia di sviluppo sostenibile, persegue obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici attraverso la valutazione e l'intervento congiunto sugli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.
3. Il piano di gestione è costituito dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di tutela e uso delle acque, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. Il piano di gestione è sottoposto a revisione ogni sei anni.
4. Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE.

5. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del piano, da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.
6. L'atto di indirizzi e il programma di tutela e uso delle acque sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le prescrizioni del piano di gestione hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di gestione. Entro nove mesi dall'approvazione del piano di gestione, le autorità competenti apportano ai propri strumenti di pianificazione le necessarie correzioni.
8. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
9. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità, sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.

ARTICOLO 46

(Osservatorio regionale sulle risorse idriche)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:
 - a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
 - b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
 - c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
 - d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
 - e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.

3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

CAPO III SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ARTICOLO 47 (Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.

2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, le Autorità interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti.

ARTICOLO 48 (Autorità d'ambito)

1. Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs n. 267/2000

2. Spetta all'Autorità:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

- b) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- c) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;
- d) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale e organizzativo, di seguito piano d'ambito;
- e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
- f) l'affidamento del servizio idrico integrato;
- g) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- h) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- i) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/1999.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità.

ARTICOLO 49

(Organizzazione gestionale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2.

2. L'Autorità può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al titolo I e qualora dimostri nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali e ambientali. Nel caso di cui all'articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

3. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio e sono indicati altresì i criteri di riferimento ai fini di cui al comma 2.

ARTICOLO 50

(Incentivi per opere e altri interventi agevolativi)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'articolo 11, a favore delle Autorità per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:

- a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente da società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;
- b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;
- c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;
- d) affidamenti congiunti per interambito;
- e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione concede all'Autorità contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica.

ARTICOLO 51 (Tariffa)

1. L'Autorità, nel determinare il sistema tariffario d'ambito di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), tiene conto:

- a) degli investimenti infrastrutturali effettuati dai comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

b) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

3. La Regione, d'intesa con le Autorità e l'UNCEM, individua percentuali della tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.

CAPO IV **TUTELA QUALI-QUANTITATIVA** **E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE**

ARTICOLO 52 (Criteri generali per l'attività regolamentare)

1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela quali – quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

- a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
- c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;
- d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
- e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933;
- f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le procedure per l'esercizio delle funzioni conferite.

3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal d.lgs. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'articolo 41 e privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse ed in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.

5. La Giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

ARTICOLO 53

(Disposizione particolari per le dighe)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

- a) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere;
- b) i criteri per la predisposizione del progetto di gestione di cui all'articolo 40 del d.lgs. 152/1999;
- c) i criteri per la gestione plurima degli invasi, allo scopo di assicurare in via preventiva un sistema strategico per garantire la sicurezza idraulica e governare situazioni di crisi idrica, di salvaguardia e di ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.

2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svassi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.

3. L'Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.

4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.

5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

TITOLO VI SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 54 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;
- b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2;
- c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'articolo 23, comma 2;
- b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

- a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);

b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.00 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.
5. L'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni e alle province per i profili di rispettiva competenza.

ARTICOLO 55 (Norme transitorie)

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.
3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.
4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).
5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'articolo 16, comma 2.
7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 7 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 16.
8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.
10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.
11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.
12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla l.r. 94/1980.
14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22, comma 3.
15. Il regolamento regionale di cui all'articolo 23, comma 2, è approvato entro il 30 giugno 2005.

16. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle

agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'articolo 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 44 del d.lgs.152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la Giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402.

20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell'articolo 23, comma 9ter, del d.lgs. 152/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorità.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.

ARTICOLO 56 (Modifica di leggi regionali)

1. Al comma 52 bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2000, dopo le parole "definisce i livelli" sono inserite le parole "minimi e".

2. Alla lettera b) del comma 26 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte, in fine, le parole "ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo".

3. Alla l.r. 70/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 35, sono aggiunte le seguenti lettere: "s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati; s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo";
- b) al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola "intervento", sono inserite le parole "e, limitatamente alle lettere s bis) e s ter) del comma 1 dell'articolo 35 dal direttore della direzione competente in materia, ”.

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) dopo la parola "sovracomunali;" è aggiunto il seguente periodo "i comuni possono indicare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico degli insediamenti residenziali inferiore a 26,5 metri quadrati per abitante

motivandone le ragioni con riferimento ai requisiti di alta qualità energetica applicati al piano attuativo di riferimento;”.

ARTICOLO 57
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:

- a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
- b) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani);
- c) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 (Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);
- d) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
- e) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 (Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3. Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);
- f) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati);
- g) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
- h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 (Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni);
- i) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
- j) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 (Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie);
- k) legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province);
- l) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 (Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali);

- m) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 (Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili);
- n) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 (Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni);
- o) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 (Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle Province);
- p) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 (Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale);
- q) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 “Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni”);
- r) comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del settore energetico:

- a) legge regionale 15 marzo 1985, n. 15 (Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico);
- b) legge regionale 15 settembre 1989 n. 50 (Incentivazioni nel settore energetico);
- c) legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane);
- d) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l’incentivazione, la promozione e la diffusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici).

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina delle risorse idriche:

- a) titolo III della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica);
- b) legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque – Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento);
- c) legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento);
- d) legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee);
- e) legge regionale 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n.32. Censimento e catasto delle acque – Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento);

- f) legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001):

- a) articolo 2, commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89;
- b) articolo 3, commi 59, 60, 71 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 72, 73, 74, 74 bis, 108 lettere b), c), f), g), j), o), 109, 111 lettere a), b), c), d), 172 bis, 172 ter e 172 quater;

5. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 53 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);
- b) legge regionale 10 maggio 1990, n. 52 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62);
- c) legge regionale 2 settembre 1996, n. 20 (Modifiche alle disposizioni del titolo II – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature – della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);
- d) legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale);
- e) articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni, di concessioni per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), così come modificata dalle leggi regionali 27 marzo 2000, n. 18, 17 dicembre 2001, n. 26 e 20 dicembre 2002, n. 32, a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.

6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 58
(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004 - 2006.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 dicembre 2003(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/921 del 1 dicembre 2003)

Legge Regionale n. 1 del 28.01.2003

Regione Emilia Romagna

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

(B.U.R. Emilia-Romagna n.13 del 29 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Articolo 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti: "3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilità della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la

tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale.

4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale”.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 5 dell'articolo 2 le parole "decorsi cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c)".

Articolo 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 le parole “all'art. 24 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite con le seguenti: “all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000”; alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole “all'art. 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite con le seguenti: “all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 le parole “dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della legge n. 142 del 1990” sono sostituite con le seguenti: “dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.”.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "quelle concernenti il rapporto” sono sostituite con le seguenti: "l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti”.

2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: "e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia più vantaggioso nel caso di affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;”.

3. Al comma 4 dell'articolo 6 le parole "lettere a), b) e f)" sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), e) ed f)".

Articolo 5

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 4 dell'articolo 7 le parole “all'art. 51 della legge n. 142 del 1990” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia”.

Articolo 7

Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il capo seguente:

"CAPO II bis

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 8 bis

Gestione delle reti ed impianti

1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.

Art. 8 ter

Affidamento del servizio

1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.

3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.

4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità , è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività . Resta ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

Art. 8 quater

Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli Comuni.

Art. 8 quinquies

Criteri per la gestione dei servizi

1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non può essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio.

2. Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non può essere effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.

3. L'Agenzia di ambito può affidare ai soggetti gestori dei servizi nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonché della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilità .".

Articolo 8

Inserimento del capo II ter nella legge regionale n. 25 del 1991.

Dopo l'articolo 8 quinquies del capo II bis è aggiunto il seguente:'

'CAPO II ter

FUNZIONI REGIONALI

Art. 8 sexies Funzioni regionali

1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

- a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;
- b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
- c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo”.

Articolo 9

Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1999

1. L'articolo 9 è abrogato.

Articolo 10

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 1999

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita con la seguente: "b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter;".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente: "Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica”.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento”.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 la parola "sei" è sostituita con "cinque" e la lettera c) del comma 4 è soppressa.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore espliciti il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis.
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3."

Articolo 11

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole "quella prevista all'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990," sono sostituite con le seguenti: "costituita da una società a prevalente capitale pubblico".

Articolo 12

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole "è predisposto" è aggiunto il seguente periodo: "nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) nonché".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso".

Articolo 13

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 13 sono soppresse le parole "di riferimento" prima delle parole "che assicura".

Articolo 14

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 le parole "La Regione" sono sostituite con le seguenti: "La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: "2 bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio".

3. Al comma 3 dell'art. 14 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo "Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione".

4. Il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle

reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: "5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati”.

Articolo 15

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: "1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare”.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 prima del punto è aggiunto il seguente periodo: ", tenendo altresì conto del principio di prossimità territoriale per i rifiuti speciali derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani”.

Articolo 16

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; alla lettera a) del medesimo comma le parole "rispondono alle" sono sostituite con "operano in coerenza con le" e la parola "nonché " è sostituita con "e rispondono"; la lettera b) è così sostituita: "b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;"; alla lettera c) dopo le parole "la gestione del servizio" è aggiunto "nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 sono aggiunti i seguenti: "2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore espliciti il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5.2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato. 2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 16 le parole "decorso un anno" sono sostituite con "decorsi diciotto mesi”.

4. Al comma 4 dell'articolo 16 prima del punto sono aggiunte le parole "mediante procedure ad evidenza pubblica”.

Articolo 17

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 sono soppresse le parole "di riferimento".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso".

Articolo 18

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 18 sono soppresse le parole "di riferimento".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente: "1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza".
3. Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima è sottoposta al parere dell'Autorità .".

Articolo 19

Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente: "Art. 18 bis Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità . Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività

strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità .

5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio”.

Articolo 20

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani”.

Articolo 21

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 3 dell'articolo 20 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta”.

2. Al comma 5 dell'articolo 20 prima del punto è aggiunto il periodo "e di loro associazioni, su base regionale”.

3. Il comma 6 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: "6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente”.

Articolo 22

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta”;

alla lettera e) la parola "indici” è sostituita con "indicatori”;

alla lettera f) del medesimo comma dopo le parole "di valutazione” sono aggiunte le seguenti: "anche socio economici”;

e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;”2.

Al comma 4 dell'articolo 21 sono soppresse le parole "coordina la propria attività è”.

Articolo 23

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 2 dell'articolo 22 le parole "opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità di cui all'art. 20; su indicazione e richiesta" sono soppresse e dopo le parole "L.R. 19 aprile 1995, n. 44" sono aggiunte le seguenti: "in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale)".

Articolo 24

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:"1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità".

Articolo 25

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 25 le parole "dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite con le seguenti: "dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

2. Il comma 7 dell'articolo 25 è soppresso.3. Dopo il comma 10 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:"10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti".

Articolo 26

Modifiche alla rubrica del capo VI ed inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. All'inizio della rubrica del capo VI sono aggiunte le parole "SANZIONI E".
2. Prima dell'articolo 26 è aggiunto l'articolo seguente:

"Art. 25 bis

Sanzioni

1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore”.

Articolo 27

Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'articolo 27 è aggiunto l'articolo seguente:"Art. 27 bis Disposizioni transitorie1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.

2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può , anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).

3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'Agenzia affida direttamente segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.

4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del servizio.

5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 16, comma 2.

6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità , i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità .

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).

8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 1999, il piano di ambito

previsto all'articolo 12 della presente legge è predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva”.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE, TRANSITORIE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 (DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO)

Articolo 28

Pianificazione in campo ambientale

1. Le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti.

Articolo 29

Norma transitoria

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia di ambito abbia già individuato le gestioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), alla medesima è assegnato il termine di sei mesi per individuare le gestioni che effettuano trattamenti preliminari finalizzati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani per la loro eventuale salvaguardia.

2. Il termine di cui al comma 1 non produce effetti ai sensi dell'articolo 16, comma 2 quater della legge regionale n. 25 del 1999.

3. Le situazioni di incompatibilità previste all'articolo 3, comma 3 bis della legge regionale n. 25 del 1999, sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nella situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

4. La Regione provvede a rideterminare la durata degli affidamenti relativi ai periodi di transizione previsti dalla legge regionale n. 25 del 1999 nel caso in cui la Commissione europea si esprima in ordine alla loro durata, conformandosi ai periodi dalla medesima indicati.

Articolo 30

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988, dopo la parola "consorzi" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché le società a maggioranza di capitale pubblico”.

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna,

28 gennaio 2003
VASCO ERRANI

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
“NORME SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA
ECONOMICA”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità della legge

1. La Regione Toscana stabilisce, con la presente legge, i principi relativi alle forme e alle procedure di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati all'articolo 2.
2. I servizi di cui alla presente legge sono prodotti garantendo l'uso sostenibile delle risorse naturali ed erogati nel rispetto dei principi di universalità, accessibilità, socialità, eguaglianza, continuità, qualità e trasparenza.
3. Al fine di migliorare il soddisfacimento della domanda dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Regione, in particolare, promuove:
 - a) la separazione fra le funzioni di programmazione, amministrazione e controllo attribuite alla pubblica amministrazione e le attività di produzione ed erogazione dei servizi affidate a soggetti di natura imprenditoriale, che assumono il relativo rischio di impresa;
 - b) lo sviluppo di un sistema concorrenziale, quale condizione per assicurare efficienza nella produzione dei servizi, favorendo, al contempo, il processo di aggregazione delle piccole e medie imprese;
 - c) la partecipazione e la tutela dei consumatori.

Articolo 2 Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, di seguito denominati “servizi”:

a) i servizi di trasporto pubblico locale di persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 luglio 1998, n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche;

b) il servizio idrico integrato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e disciplinato dalla legge regionale 21 luglio 1995, n.81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1995, n. 81, e successive modifiche) ;

c) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche, comprensivo delle fasi identificate all’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto medesimo, e disciplinato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche;

d) il servizio di distribuzione del gas, come definito dall’articolo 2, lettera n) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), nell’ambito ed entro i limiti della competenza attribuita alla Regione;e) il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, come definito dall’articolo 2, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), nell’ambito ed entro i limiti della competenza attribuita alla Regione.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rete: il complesso delle infrastrutture lineari, funzionali alla gestione dei servizi;

b) impianto: il complesso delle infrastrutture puntuali fisse, impiegate in maniera coordinata e complementare per la gestione dei servizi;

c) dotazione patrimoniale: i beni mobili ed immobili, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), funzionali alla gestione dei servizi;

d) beni essenziali all’espletamento del servizio: i beni di cui alle lettere a), b) e c), indispensabili all’espletamento dei servizi ed individuati, ai fini di cui all’articolo 6, comma 1, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

e) gestione della rete: il complesso delle attività attinenti all’uso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al potenziamento ed al rinnovo, anche sotto il profilo tecnologico, delle reti e degli impianti di cui alle lettere a) e b);

- f) gestione del servizio: il complesso delle attività inerenti alla prestazione del servizio di cui si tratti;
- g) gestione integrata: il complesso delle attività risultanti dalla somma delle attività di cui alle lettere e) ed f).

Articolo 4
Proprietà pubblica.
Norme sulla gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali

1. La proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera d) è inalienabile. Tuttavia detti beni possono essere ceduti dagli enti locali, esclusivamente a favore di società o altri organismi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, costituiti a tale scopo dagli stessi enti locali. Analogamente può procedere la Regione, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico di propria competenza. Resta fermo in ogni caso, anche con riferimento alle società o altri organismi costituiti ai sensi del presente comma, il vincolo di inalienabilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Gli enti, le società e gli altri organismi di cui al comma 1 pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, a disposizione dei soggetti affidatari della gestione, anche integrata, del servizio, nonché, ove sia prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima.
3. Alle società ed agli altri organismi costituiti ai sensi del comma 1, può essere attribuito altresì il compito di espletare le gare per l'affidamento della gestione, anche integrata, del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 e fatto salvo altresì quanto disposto dall'articolo 10, in ordine all'affidamento da parte dei competenti Ambiti Territoriali Ottimali.
4. Alle società e agli altri organismi costituiti ai sensi del comma 1 non è consentita la partecipazione alle gare di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 5
Separazione della gestione
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali,
dalla gestione del servizio

1. La gestione delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali di cui alla presente legge può essere separata da quella del corrispondente servizio, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalle normative di settore. Restano ferme le eccezioni espressamente disposte, rispettivamente, dall'articolo 16, comma 3 e dall'articolo 20.

2. E' fatto salvo, in ogni caso, l'accesso alle reti, agli impianti ed alle altre dotazioni patrimoniali di cui alla presente legge, da parte di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei servizi medesimi, a fronte del pagamento del relativo canone. La misura di tale canone è stabilita dagli enti competenti all'affidamento dei servizi, fatte salve le disposizioni eventualmente difformi previste dalle normative di settore.

3. In caso di separazione di cui al comma 1, all'affidamento della gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, si può procedere, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore:

- a) tramite affidamento diretto alle società o agli altri organismi eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
- b) mediante affidamento ad imprese appositamente individuate tramite gara con procedura ad evidenza pubblica.

CAPO II BENI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 6 Beni essenziali all'espletamento del servizio

1. Le normative di settore, al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza tra le imprese partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio, disciplinano l'obbligo di messa a disposizione dei beni essenziali all'espletamento del servizio, individuati dal comma 2, a favore del soggetto aggiudicatario del medesimo. Esse disciplinano altresì le condizioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo dovuto al gestore uscente, relativamente ai beni realizzati dallo stesso, secondo quanto concordato con gli enti affidanti.

2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dagli enti competenti all'affidamento dei servizi, nell'ambito delle tipologie identificate con deliberazione della Giunta regionale, in relazione ai singoli servizi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Articolo 7 Scelta del soggetto gestore del servizio

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione, anche integrata, dei servizi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, mediante l'espletamento di gare ad

evidenza pubblica. Le normative di settore possono escludere il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, disponendo secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

2. All'affidamento dei servizi provvedono gli Enti competenti ovvero le società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo. E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 10, in ordine all'affidamento da parte dei competenti Ambiti Territoriali Ottimali.

3. Le gare di cui al comma 1 sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di sicurezza e di adeguata distribuzione sul territorio definiti dagli enti affidanti.

4. I servizi sono aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della valutazione di detta offerta, deve, in ogni caso, farsi riferimento:

- a) al livello di qualità e sicurezza nella prestazione del servizio;
- b) ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale;
- c) ai piani di investimento per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione delle reti e degli impianti, ove si proceda ad affidamento della gestione integrata del servizio;
- d) alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli utenti dei servizi ovvero degli enti affidanti.

Articolo 8

Individuazione del socio privato

1. Le normative di settore possono disciplinare l'affidamento diretto della gestione, anche integrata, del servizio a società di capitali partecipate dagli enti affidanti, prevedendo l'obbligo di individuazione, tramite gara con procedura ad evidenza pubblica, di soci privati delle società medesime per una quota azionaria comunque non inferiore al 40 per cento del capitale sociale.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e fatta salva la quota azionaria percentuale ivi prevista, gli enti competenti possono destinare ulteriori quote ad azionariato diffuso a favore dei lavoratori dipendenti del soggetto gestore e dei cittadini residenti nell'ambito del bacino di utenza dei servizi.

3. Il bando relativo alle gare di cui al comma 1, a cui è allegato lo statuto della società, deve, in ogni caso, specificare:

- a) la natura del servizio da gestire e le relative modalità di effettuazione;
- b) la disciplina concernente i rapporti tra azionisti pubblici e privati.

4. Il bando di gara contiene inoltre l'indicazione dei necessari requisiti, di natura sia economico-finanziaria che tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione alle gare, con riferimento specifico altresì alle precedenti esperienze di gestione imprenditoriale di servizi analoghi a quello di cui si tratti. Il bando di gara deve inoltre fare riferimento a quanto disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Articolo 9
Affidamento diretto della gestione del servizio

1. Le normative di settore possono prevedere l'affidamento diretto della gestione, anche integrata, del servizio a società interamente partecipate dagli stessi enti affidanti, ovvero ad altri organismi aventi i requisiti di cui al comma 2.
2. Le società o gli altri organismi affidatari eventualmente costituiti ai sensi del comma 1 sono tenuti a prestare la parte più importante della propria attività a favore degli enti proprietari affidanti. Essi sono inoltre soggetti al generale potere di direzione, coordinamento e controllo dell'ente affidante, analogo a quello esercitato da quest'ultimo sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento alla effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione dell'affidatario.
3. Non può procedersi in alcun caso alla cessione della partecipazione pubblica dell'ente affidante nelle società eventualmente costituite ai sensi del comma 1. A tali società ed agli altri organismi affidatari è inoltre vietata la partecipazione alle gare di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 10
Affidamento del servizio da parte degli ATO

1. Qualora le normative di settore prevedano la costituzione di appositi Ambiti Territoriali Ottimali, all'affidamento del relativo servizio provvedono, esclusivamente, i competenti organi dello stesso ATO. Il servizio è affidato ad un unico gestore per Ambito.

CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI PER
LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Articolo 11
Contratto di servizio e schema tipo del contratto
e della carta dei servizi

1. Gli affidamenti di cui alla presente legge sono regolati da apposito contratto di servizio, che, nei casi di affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 7, deve essere allegato al bando di gara. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, dei consumatori e ambientaliste, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali approva, per ciascun servizio, lo schema tipo del contratto di servizio che può essere adottato, con i necessari adeguamenti, da parte degli enti affidanti.

2. I contratti assicurano il rispetto dei principi di cui all'articolo 1, determinando in ogni caso:

- a) il livello del servizio da erogare, definito con riferimento a standard quantitativi, qualitativi ed ambientali;
- b) i criteri e le procedure per la determinazione delle tariffe;
- c) il corrispettivo eventualmente dovuto dall'ente pubblico e le modalità del pagamento;
- d) l'obbligo del gestore di pubblicare e diffondere la carta dei servizi sulla base dello schema tipo approvato, per ciascun servizio, dalla Giunta regionale ed eventualmente integrato dagli enti affidanti;
- e) l'obbligo del gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti;
- f) le inadempienze dovute a cause imputabili al gestore, a fronte delle quali sussista, per il gestore medesimo, l'obbligo di rimborsare ed eventualmente quello di indennizzare l'utente interessato;
- g) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;
- h) l'obbligo del gestore di comunicare i dati richiesti dall'ente affidante, anche ai fini dell'implementazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 14;
- i) l'obbligo della certificazione di bilancio e della separazione contabile per ciascun servizio e ambito territoriale di affidamento;
- j) l'acquisizione, entro i termini stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale, della certificazione ambientale, sociale e di qualità;
- k) le modalità di verifica del rispetto dei contenuti contrattuali e le penalità in caso di inadempienza.

3. Lo schema di cui alla lettera d) del comma 2 deve specificamente prevedere:

- a) l'adozione di indicatori e standard di qualità del servizio;
- b) l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;
- c) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;
- d) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;
- e) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuto all'utenza.

Articolo 12

Obblighi delle società affidatarie relativi al personale dipendente

1. In caso di subentro nella gestione del servizio a seguito di effettuazione delle gare di cui all'articolo 7, ed altresì nei casi di affidamento al gestore unico di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi degli articoli 18 e 21, il personale dipendente dai precedenti gestori già addetto al servizio oggetto dell'affidamento passa alle dipendenze del nuovo gestore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il processo di armonizzazione dei trattamenti contrattuali e delle disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro è definito in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto delle ulteriori eventuali disposizioni previste dalle normative di settore.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ciascuna impresa titolare dei contratti di cui all'articolo 11 applica al personale dipendente il trattamento previsto dal contratto collettivo di settore e dagli eventuali accordi integrativi. Sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni difformi concernenti gli accordi integrativi previste dalle normative di settore in relazione al trattamento dei dipendenti nei casi di cui al comma 1.
4. I bandi di gara relativi all'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente legge devono prevedere espressamente gli obblighi di cui ai commi 1 e 3, nonché la sanzione della revoca dell'affidamento medesimo in caso di mancato rispetto degli obblighi stessi.
5. Il gestore è tenuto a presentare, preliminarmente all'inizio del servizio, pena la revoca dell'affidamento del servizio da parte dell'ente competente, il programma di sicurezza e prevenzione, con i contenuti dettati dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

**CAPO IV
INFORMAZIONE,
PARTECIPAZIONE E
CONTROLLO**

**Articolo 13
Informazione e partecipazione**

1. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi assicurano la diffusione dell'informazione e promuovono la partecipazione dei cittadini singoli ed associati.
2. Gli enti competenti provvedono, in particolare, ad espletare un confronto preventivo all'affidamento dei servizi con le organizzazioni sindacali confederali e con le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio, avente ad oggetto gli obiettivi e le caratteristiche organizzative fondamentali dei servizi medesimi, anche in riferimento all'individuazione delle clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 11.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, gli enti competenti all'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente legge provvedono a costituire apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori e ambientaliste. Dette Consulte concorrono, mediante pareri e proposte, alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio, nonché alla determinazione delle modalità del relativo controllo, con particolare riferimento alle segnalazioni di cui alla lettera c) del comma 5.
4. Qualora le normative di settore prevedano la costituzione di appositi ATO, agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 provvedono esclusivamente i relativi organi di gestione.
5. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi provvedono altresì in relazione:
 - a) alla diffusione di dati statistici ed analisi relativi ai servizi;
 - b) all'acquisizione ed alla valutazione periodica dei risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, anche con specifico riferimento alla qualità percepita dagli utenti;
 - c) alla istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
 - d) alla istituzione di apposite commissioni conciliative, a cui gli utenti possano rivolgersi, in seconda istanza, qualora insoddisfatti dell'esito dei reclami proposti al soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d).
6. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi disciplinano le regole per il funzionamento delle commissioni conciliative di cui al comma 5, lettera d), nonché la composizione delle stesse, garantendo, in ogni caso, sia la presenza della rappresentanza istituzionale, che di quella degli utenti dei servizi e dei gestori degli stessi.

Articolo 14

Osservatorio dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche, istituisce uno specifico Osservatorio finalizzato al monitoraggio delle politiche regionali relative ai servizi disciplinati dalla presente legge. I soggetti affidatari dei servizi di

cui alla presente legge comunicano all'Osservatorio i dati e le informazioni indicate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 15.

2. La Giunta regionale, ai fini della programmazione dell'attività dell'Osservatorio provvede alla costituzione di un apposito comitato di indirizzo, con compiti di proposta e consulenza. A tale comitato partecipano membri designati dalle associazioni degli enti locali, ambientaliste e dei consumatori, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali.

Articolo 15

Relazione sullo stato dei servizi

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale ed informa il Consiglio delle Autonomie Locali sullo stato dei servizi disciplinati dalla presente legge. La Giunta regionale individua, anche sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle Autonomie Locali, i dati e le informazioni che i soggetti affidatari della gestione dei servizi sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'articolo 14.

CAPO V

NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 16

Maggioranza pubblica obbligatoria e divieto di separazione nella gestione del servizio idrico integrato

1. In conformità a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE ed in attuazione altresì dei principi di solidarietà e sostenibilità di cui all'articolo 1 della L. 36/1994, l'acqua è definita "bene comune". In quanto tale, essa è tutelata al fine di garantirne l'accesso generalizzato per il consumo umano, preservando al contempo il corretto funzionamento degli ecosistemi.

2. In considerazione della natura del bene oggetto del servizio stesso, l'affidamento del servizio idrico integrato è effettuato esclusivamente ai sensi degli articoli 8 e 9, al fine di assicurare la partecipazione pubblica degli enti affidanti nelle società di gestione per una quota azionaria comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. In caso di affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 8, resta fermo l'obbligo di cui al comma 1 di tale articolo.

3. L'affidamento della gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato non può essere separato da quello di gestione del servizio medesimo.

Articolo 17
Disposizioni in materia di gestioni
esistenti

1. Gli affidamenti del servizio idrico integrato ai gestori unici di Ambito Territoriale Ottimale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a favore di società di capitali partecipate dagli enti affidanti in cui sia stato individuato un socio privato mediante gara ad evidenza pubblica per una quota non inferiore al 40 per cento dell'intero capitale sociale, restano validi fino alla data di scadenza contrattualmente prevista, fatto salvo l'obbligo di integrare i relativi contratti di servizio in conformità con quanto disposto dall'articolo 11.
2. Restano altresì validi gli affidamenti ai gestori unici di Ambito Territoriale Ottimale effettuati in conformità all'articolo 8, ancorché non siano ancora espletate le procedure di gara finalizzate all'individuazione del socio privato. Tali procedure devono, in ogni caso, essere concluse entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli affidamenti medesimi.
3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini del raggiungimento della percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 8, comma 1, sono fatte salve le partecipazioni azionarie dei soci privati, anche se relative a società confluite nella società affidataria quale gestore unico di Ambito.
4. Le gestioni salvaguardate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 36/1994 confluiscono, alla scadenza delle relative concessioni, nella gestione unica di Ambito di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 18
Affidamento del servizio

1. Gli ATO che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di Ambito, procedono, entro i successivi 24 mesi, all'affidamento del servizio medesimo ai sensi dell'articolo 8. Il servizio è affidato per un periodo non superiore a 25 anni.
2. Gli ATO, in alternativa all'affidamento ai sensi dell'articolo 8, possono procedere, ove ne ricorrano i presupposti e fermo restando il termine di 24 mesi di cui al comma 1, all'affidamento diretto del servizio idrico integrato ad un gestore unico di Ambito avente le caratteristiche di cui all'articolo 9.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le gestioni poste in essere dai comuni conservano validità fino al momento dell'affidamento al gestore unico di Ambito e decadono, in ogni caso, decorsi 36

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine decade altresì, nel caso di cui al comma 1, l'affidamento al gestore unico, qualora le procedure relative alla scelta del socio privato non risultino concluse.

4. In caso di affidamento ai sensi del comma 1, ai fini del raggiungimento della percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 8, comma 1, si applica quanto disposto al comma 3 dell'articolo 17.

5. Dagli affidamenti di cui al presente articolo restano escluse le gestioni salvaguardate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 36/1994, che, alla scadenza delle relative concessioni, confluiscono nella gestione unica di Ambito Territoriale Ottimale.

Articolo 19 Sospensione dell'erogazione dei contributi

1. Decorso il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 18, comma 1, per l'affidamento al gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale, è sospesa l'erogazione di contributi e di finanziamenti regionali, relativi al servizio idrico, a favore degli ATO che non abbiano provveduto all'affidamento medesimo.

CAPO VI NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 20 Divieto di separazione nella gestione del servizio

1. L'affidamento della gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al servizio di gestione dei rifiuti non può essere separato da quello di gestione del servizio medesimo.

Articolo 21 Affidamento del servizio

1. Le Comunità di Ambito provvedono, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti al gestore unico, procedendo

alla scelta relativa con le modalità di cui all'articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 8. Il servizio è affidato per un periodo non superiore a 15 anni.

2. In caso di affidamento ai sensi dell'articolo 8, ai fini del raggiungimento della percentuale del 40 per cento di cui al comma 1 dello stesso articolo 8, sono fatte salve le partecipazioni azionarie dei soci privati, anche se relative a società confluite nella società affidataria quale gestore unico di Ambito.

3. Le Comunità di Ambito competenti, in alternativa all'affidamento ai sensi del comma 1 e fermo restando il termine di 24 mesi ivi previsto, possono altresì procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti ad un gestore unico di Ambito avente le caratteristiche di cui all'articolo 9.4. Le gestioni poste in essere dai comuni conservano validità fino al momento dell'affidamento al gestore unico di Ambito ai sensi dei commi 1 e 3 e decadono, in ogni caso, decorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine decade altresì l'affidamento al gestore unico di Ambito effettuato ai sensi dell'articolo 8, qualora non risultino concluse le procedure relative alla scelta del socio privato.

Articolo 22

Sospensione dell'erogazione dei contributi

1. Decorso il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 21 per l'affidamento al gestore unico di Ambito, è sospesa l'erogazione di contributi e di finanziamenti regionali, relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a favore dei comuni e delle aziende di gestione localizzati negli ATO che non abbiano provveduto all'affidamento medesimo.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Articolo 23

Norme in materia di gestioni in economia

1. Le gestioni in economia dei servizi disciplinati dalla presente legge cessano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, ferme restando le disposizioni difformi previste dalle normative di settore.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, è sospesa l'erogazione di contributi e di finanziamenti regionali relativi ai servizi a favore degli enti che non abbiano provveduto a quanto disposto in ordine alla cessazione.

Articolo 24
Norme in materia di servizi di distribuzione
del gas e dell'energia elettrica

1. Alle gestioni in essere relative ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica continuano ad applicarsi le normative vigenti, fermo restando l'obbligo di integrare i relativi atti di affidamento secondo quanto disposto all'articolo 11.

Limiti e condizioni di applicabilità dell'art. 45

(indennizzo) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*, in relazione all'uso umano-potabile della risorsa idrica.

1. Il problema dei limiti e delle condizioni di applicabilità dell'art. 45 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* non è stato mai affrontato né dalla dottrina né dalla giurisprudenza in relazione all'uso umano-potabile dopo la riforma attuata con la legge Galli n. 36 del 1994, pur rappresentando una questione di estremo interesse, non solo giuridico.

In particolare il problema è se sia ipotizzabile e comunque configurabile la sussistenza in capo all'Autorità in indirizzo di un obbligo di indennizzare, per sottensione idrica (ai sensi del citato art. 45), l'uso a fini potabili di parte delle acque oggetto di una concessione per produzione di energia elettrica di cui è titolare una impresa privata.

Il quesito si pone anche alla luce delle previsioni normative di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e, in particolare degli articoli 2 e 33 che affermano la priorità dell'uso umano dell'acqua e qualificano la medesima in via generale come "bene pubblico" nonché la L. n. 36/1994 legge di "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 della Cost..

2. Per dare una esauriente risposta al quesito occorre esaminare con attenzione il regime concessorio di cui al testo unico e la sua compatibilità con le previsioni normative sopravvenute in materia. A tal fine, l'indagine non può certo limitarsi al precetto di cui all'art. 45 di cui si discorre ma deve necessariamente estendersi alle previsioni normative del medesimo Testo Unico ed in particolare del Capo primo (*Concessioni e riconoscimenti di utenze*) del Titolo primo (*Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche*).

2.1. L'ordinamento disciplina diverse forme di utilizzazione delle acque pubbliche. La norma fondamentale di riferimento è costituita dall'art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs 12 luglio 1993, n. 275 (*Riordino in materia di concessione di acque pubbliche*).

La classificazione contenuta nell'art. 6 del testo unico sulle acque, nel testo vigente, fa riferimento alla distinzione tra grandi derivazioni e piccole derivazioni, e si fonda sull'uso per cui le acque sono impiegate. Sono così individuate le diverse utenze, ottenibili mediante un provvedimento di concessione di derivazione che hanno ad oggetto:

- a) la produzione di forza motrice;
- b) l'approvvigionamento di acqua potabile;
- c) l'irrigazione;

- d) la bonificazione per colmata;
- e) gli usi industriali (categoria questa residuale rispetto alle altre previste dall'elenco);
- f) l'uso ittiogenico;
- g) la costituzione di scorte idriche ai fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.

A questi usi si aggiungono:

- h) l'attingimento per mezzo di pompe mobili o semifisse, di cui all'art. 56 del t.u. sulle acque;
- i) i diritti esclusivi di pesca, di cui al R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca*);
- l) l'utilizzazione dei terreni costituenti pertinenza idrauliche demaniali per la pioppicoltura e per l'arboricoltura in generale, di cui al R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 (*Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali*).

Per quanto concerne la distinzione tra grandi e piccole derivazioni, essa è fondata sulla quantità di acqua utilizzata. Sono grandi derivazioni:

- a) le derivazioni per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua superiore a 3.000 KW;
- b) le derivazioni per irrigazione che utilizzano più di 1.000 litri al minuto secondo (o meno se si possa comunque irrigare una superficie superiore ai 500 ettari);
- c) le derivazioni per bonificazione per colmata che utilizzano più di 5.000 litri al minuto secondo;
- d) le derivazioni appartenenti alle altre categorie (per acqua potabile, per usi industriali, per uso ittiogenico, per costituzione di scorte idriche) che utilizzano più di 100 litri al minuto secondo.

In merito alla durata, l'art. 21 del testo unico sulle acque (nel testo modificato dall'art. 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) prevede distinte durate in relazioni al tipo di concessione:

- a) concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche: non maggiore di anni sessanta;
- b) concessioni di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazioni o bonifica: non superiore ad anni settanta;
- c) concessioni di piccole derivazioni non superiori ad anni trenta;
- d) concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale: non superiore ad anni quindici (potendo inoltre essere condizionate all'attuazione di risparmio, idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini stabiliti in sede di concessione e tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili).

2.2. L'art. 2 del testo unico sulle acque prevede quali presupposti legittimanti l'utilizzazione di acque pubbliche:

- a) il possesso di un titolo legittimo, vale a dire di un atto idoneo secondo le leggi del tempo in cui fu posto in essere, a costituire un diritto alla disponibilità ed al godimento dell'acqua poi dichiarata pubblica;

- b) il possesso trentennale anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche);
- c) l'assentimento di regolare concessione di derivazione.

Il titolo legittimo ed il possesso trentennale non consentono di per sé il sorgere del diritto all'utilizzazione di acqua pubblica, ma è invece necessario un provvedimento di riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa, ai sensi degli artt. 3 e 4 del testo unico sulle acque.

Il decreto di riconoscimento è emanato al termine di un'istruttoria diretta ad accertare la sussistenza del titolo legittimo o del possesso trentennale, la quantità d'acqua effettivamente utilizzata in precedenza, e la compatibilità con gli altri titoli di utenza. Il provvedimento di riconoscimento è emanato dal Ministro dei lavori pubblici per le grandi derivazioni e dall'autorità regionale per le piccole derivazioni, (oggi Regioni o Province in base al D.Lvo n. 112/1998) in analogia a quanto disposto in materia di concessioni di derivazione.

Per quanto concerne le derivazioni per irrigazione agricola la legge 18 dicembre 1951, n. 1550 (Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione), ha consentito di chiedere, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, il riconoscimento della derivazione nei limiti (comunque non superiori a 50 litri al secondo) di quanto effettivamente utilizzato nel trentennio anteriore alla legge stessa.

Da ultimo, l'art. 34 (Norma transitoria) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*) ha previsto che possa essere fatto valere il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica in seguito alla dichiarazione generalizzata di pubblicità di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge con termine di tre anni (pertanto scaduto) dall'entrata in vigore della legge.

2.3. Il principale titolo legittimante l'utilizzazione di acque pubbliche è costituito dalla concessioni di derivazione.

La dichiarazione generalizzata di pubblicità di tutte le acque di cui all'art. 1, comma 1, della legge 36/94, ed il decorso del termine triennale di cui all'art. 34 della stessa legge, rendono la concessione di derivazione il sistema praticamente esclusivo attraverso il quale un soggetto può utilizzare una determinata acqua per gli usi consentiti dall'ordinamento.

Si può anzi sostenere che la tendenziale esclusività della concessione di derivazione come titolo legittimante lo sfruttamento delle risorse idriche non è altro che il riflesso procedimentale della dichiarazione generalizzata di pubblicità delle acque e dell'affermazione del principio di solidarietà di cui all'art. 1, comma 1 della l. 36/94, nonché degli obiettivi di salvaguardia delle aspettative delle generazioni future e di risparmio e di rinnovo delle risorse idriche di cui ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Per quanto concerne la competenza al rilascio della concessione, la regola generale, di cui all'art. 13 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (*Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici*) ed all'art. 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della*

legge 22 luglio 1975, n. 382), era (prima del D. Lvo n. 112/1998) nel senso di riconoscere la competenza statale per le grandi derivazioni e la competenza regionale per le piccole derivazioni e per le licenze di attingimento di cui all'art. 56 del testo unico sulle acque.

2.4. Il procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione è disciplinato dagli artt. 7 e seguenti del testo unico sulle acque.

Le domande di concessione, corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire, sono presentate, secondo la relativa competenza, all'ufficio del genio civile o al competente ufficio regionale.

Le domande non ritenute inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali sono ammesse all'istruttoria e pubblicate, mediante avviso nella gazzetta ufficiale e nel Foglio degli annunci legali, affinché chi vi abbia interesse possa presentare domanda in concorrenza con la prima entro 30 giorni.

Domande incompatibili sono ammesse all'istruttoria dopo tale termine solo in via eccezionale qualora sia riconosciuto che soddisfino uno speciale e prevalente interesse pubblico. Qualora siano presentate domande incompatibili aventi ad oggetto una grande derivazione riguardante territorio di più regioni, si ritiene che Stato e regione debbano procedere d'intesa, anche se non mancano interpretazioni difformi, secondo le quali lo Stato ha competenza esclusiva a decidere.

2.5. Il testo unico delle acque del 1933, in relazione al mutato quadro economico – produttivo di riferimento rispetto al periodo precedente (da un modello di sviluppo agricolo tendenzialmente statico ad un modello di sviluppo industriale più dinamico), determinò un diverso approccio alla sfruttamento delle risorse idriche (dagli usi comunitari agli usi speciali con finalità produttive) ed una conseguente ricerca di nuovi strumenti giuridici.

La concessione di derivazione rappresentò in quel momento lo strumento giuridico deputato a rispondere alle esigenze di allora, e l'utilizzazione delle acque pubbliche mediante apposite concessioni e derivazioni diventò l'oggetto principale del testo unico stesso.

La concessione di derivazione doveva pertanto consentire all'amministrazione di assumere un ruolo non più solo neutro, di polizia, ma anche positivo, di intervento, nelle singole fattispecie: in sede di concessione la pubblica amministrazione aveva la facoltà di esercitare la propria discrezionalità per individuare la soluzione maggiormente rispondente al pubblico interesse.

In questo senso la concessione di derivazione di acque pubbliche, come disciplinata dal testo unico del 1933, si presentava come la prima espressione, sia pure limitata ed incompleta, di una politica delle acque, consentendo all'Amministrazione di assumere un ruolo attivo, compiendo proprie valutazioni e prendendo decisioni discrezionali risultanti dal rapporto tra caso concreto e pubblico interesse.

La disciplina delle domande concorrenti incompatibili di cui all'art. 9 del testo unico sulle acque, ed in particolare la relativa istruttoria, di cui all'art. 7 ed all'art. 8 del medesimo testo unico, costituiva pertanto il luogo (giuridico) ove l'Amministrazione

poteva, almeno in via di principio, incanalare le diverse iniziative private, anche attraverso una selezione tra le stesse, verso il più razionale perseguimento dei fini pubblici.

L'impostazione del testo unico delle acque, riferita alle singole utilizzazioni al di fuori di un quadro generale di tipo pianificatorio, costruiva pertanto il limite principale della disciplina. Oggi invece tali limiti sono in parte stati superati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*), il D.Lgs. n. 275/93, nonché dalla legge n. 36/94 che hanno inserito lo strumento concessorio in un ambito più ampio.

In questo senso, la facoltà di revoca si pone come strumento ulteriore, anche se non espressamente disciplinato, di necessario adattamento dello schema di tipo provvedimentale al nuovo ambito di tipo pianificatorio.

La revoca delle concessioni di acque pubbliche ha sempre avuto lo scopo di evitare che rimanessero in vita provvedimenti non più consoni al perseguimento dei pubblici interessi affidati ad una determinata pubblica amministrazione.

Con l'avvento della pianificazioni di bacino, la revoca può e deve servire anche ad adeguare il quadro provvedimentale al quadro pianificatorio. Questo non tanto perché il piano di bacino costituisca una nuova normativa cui fare riferimento, ma perché esso costituisce l'espressione del complesso degli interessi pubblici coinvolti e delle azioni che devono essere attuate.

Tutto ciò in vista dell'obiettivo di superare il limite strutturale rappresentato dall'inidoneità della concessioni a valutare gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, al di là della singola fattispecie. La concessione, strumento efficace qualora si tratti di consentire o meno utilizzazioni marginali non incompatibili con l'uso pubblico, dimostra i suoi limiti quando si tratta di confrontare utilizzazioni sempre più rilevanti ed interessi sempre più complessi, non suscettibili di essere considerati in relazioni al singolo caso.

La crisi della concessione risulta più evidente quando essa assume un ruolo non solo nuovo, ma anche non proporzionato rispetto alle proprie potenzialità, vale a dire quello di strumento principale di amministrazione del bene.

L'utilizzazione più razionale per il caso concreto non è necessariamente tale se la si considera in un ambito, territoriale o amministrativo, più ampio; la concessione non garantisce inoltre un'adeguata ponderazione dei profili di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche. La concessione di derivazione, come provvedimento puntuale, non consente peraltro una considerazione globale degli effetti conseguenti alle diverse utilizzazioni insistenti sul medesimo bene, ed è quindi inidonea ad intervenire nella protezione del bene stesso.

La concessione disciplina il rapporto tra privato e pubblici poteri partendo dagli interessi dei privati e nell'ottica di un'economia di mercato, non consentendo una considerazione globale di obiettivi, esigenze e risorse.

In quest'ottica, lo strumento della revoca permette alla pubblica Amministrazione di superare i limiti derivanti dai singoli provvedimenti nell'attesa dell'adozione di strumenti di pianificazioni nel cui ambito la provvedimentazioni puntuale può essere razionalizzata e diretta ai fini pubblici generali.

3. Con questa premessa appare più agevole dare una risposta al quesito che attiene alla verifica della sussistenza (o meno) in capo all’Autorità d’Ambito di un obbligo di indennizzare, per sottensione idrica (ai sensi del citato art. 45), l’uso a fini potabili di parte delle acque oggetto di una Concessione per produzione di energia elettrica di cui è titolare una impresa privata (la Endesa Italia S.r.l. subentrata ad Enel).

Ebbene, già nel vigore del testo unico, ma ancor più a seguito della entrata in vigore della legge Galli, non appare in alcun modo ipotizzabile –neppure in linea astratta- che l’Autorità d’ambito possa esser tenuta ad indennizzare, per sottensione idrica (ai sensi del citato art. 45), l’uso a fini potabili di parte delle acque oggetto di una Concessione per produzione di energia elettrica di cui è titolare una impresa privata.

Come si è avuto modo di illustrare nelle pagine che precedono, infatti, la primaria destinazione delle risorse all’uso potabile –anche a prescindere dalla proprietà o meno dell’acqua- non consente di configurare in capo all’Autorità d’Ambito che fa impiego dell’acqua a fini potabili un obbligo di indennizzo a vantaggio del concessionario privato di quelle medesime acque, il cui utilizzo per usi diversi abilitato dal titolo concessorio è ammesso solo (e nei limiti) dell’ampia disponibilità delle medesime e del rispetto della primaria vocazione all’uso potabile di quelle acque.

Questo convincimento che trae fondamento e solida motivazione nella ricostruzione dell’intero sistema che si è –sia pure sinteticamente- tratteggiato nelle pagine che precedono, trova conferma anche nelle previsioni dell’art. 45 del testo unico.

Il primo comma dell’art. 45 consente il rilascio delle concessioni solo in caso esse siano compatibili con altre utilizzazioni ovvero nel caso in cui vi sia incompatibilità “con meno importanti utilizzazioni”. Solo in questo caso sussiste il presupposto per il legittimo rilascio, e comunque per la permanenza in essere dei titoli concessori in favore di usi privati.

Con riferimento alla specie, pertanto, sono configurabili due possibilità.

O si assume che l’impiego a fini potabili dell’acqua da parte dell’Autorità d’Ambito in indirizzo sia compatibile con l’impiego dato in concessione per usi privati (produzione di energia elettrica), ed in questo caso nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario privato attesa la compatibilità dei due distinti usi (quello pubblico e quello privato).

Oppure, in caso di incompatibilità fra i due usi, dato il vincolo normativo che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all’uso potabile si dovrà ritenere che difettino addirittura i presupposti per conservare validità alla concessione per uso privato a suo tempo rilasciata, con la conseguente ed implicita decadenza (totale o parziale dalla concessione), ovvero con un espresso provvedimento di revoca parziale del titolo concessorio.

In ogni caso nessun indennizzo sarà dovuto dalla parte pubblica (Ato) che assicura l’acqua in questione all’uso potabile cui essa è primariamente vocata *ex lege*.

Del resto, come ben si evince dalla stessa lettera del secondo comma dell’art. 45 del testo unico “*l’obbligo di indennizzo per gli utenti preesistenti*” ivi previsto è posto in capo al solo “*concessionario*” (e quindi al soggetto privato eventualmente beneficiario di un titolo concessorio) e non certo in capo all’Amministrazione pubblica che nell’ambito delle sue competenze assicura alla risorsa idrica di cui si discorre un uso “più importante” o, se si vuole il “primario” uso potabile.

Ciò senza che vi sia neppure la necessità -a sostegno di tale conclusione- di soffermarsi a ricordare la titolarità (e se si vuole la proprietà) pubblica di ogni risorsa idrica come oggi riconosciuta dall'art. 1 della citata legge n. 36 secondo cui, *“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”* e che, implicitamente, abroga l'art. 1 t.u. acque pubbl.

La circostanza non contestabile della proprietà pubblica di qualsiasi tipo di acqua, infatti, esclude in radice che possa ipotizzarsi un indennizzo a vantaggio di soggetti privati posto in capo ad una pubblica Amministrazione che impiega quella risorsa idrica per un uso pubblico, anzi per il primario uso pubblico cui la risorsa idrica è *ex lege* (e per natura) vincolata.

4. In conclusione non appare neppure teoricamente ipotizzabile la sussistenza, in capo all'Autorità d'Ambito in indirizzo, di un obbligo di indennizzare, per sottensione idrica (ai sensi del citato art. 45), l'uso a fini potabili di parte delle acque oggetto di una Concessione per produzione di energia elettrica di cui è titolare una impresa privata (la Endesa Italia S.r.l. subentrata ad Enel).

Salvo ovviamente il diritto del concessionario privato di chiedere all'Amministrazione concedente una revisione (o, meglio, una riduzione) del canone di concessione a seguito del minor utilizzo privato della risorsa idrica in questione.